

LXXXIII.

TORNATA DEL 9 AGOSTO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: Riordinamento degli Istituti di emissione* — Discorrono intorno all'articolo 15 il senatore Chiaves, il presidente del Consiglio, i senatori Rossi Alessandro, Fusco, Guarneri, Lampertico, Barsanti relatore ed il Ministro del Tesoro — *Dichiarazione del senatore Vitelleschi* — *Approvazione dell'ordine del giorno della maggioranza dell'Ufficio centrale, dell'articolo 15 e di tutti i rimanenti del progetto di legge, non che di un ordine del giorno proposto dal senatore Dini, previa discussione intorno ad alcuni articoli alla quale prendono parte i senatori Fusco, Finali, Rogadeo, Dini, Cucchi, Costa, Barsanti relatore, il presidente del Consiglio ed il Ministro del Tesoro* — *Approvazione delle proposte del relatore intorno a petizioni relative al progetto di legge* — *Dichiarazioni del Ministro del Tesoro riguardo alla interpellanza già annunciata del senatore Mariotti su provvedimenti per riparare alla deficienza degli spezzati d'argento* — *Il senatore Cavalletto propone un voto di ringraziamento al Presidente, che è accolto con unanime applauso* — *Risposta del Presidente* — *Votazione a scrutinio segreto del progetto discusso, e risultato* — *Aggiornamento delle sedute.*

La seduta è aperta a ore 1 e 20 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di agricoltura, industria e commercio e del Tesoro. In seguito intervengono i ministri di grazia e giustizia, della marina e dell'istruzione pubblica.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Riordinamento degli Istituti di emissione ».
(N. 171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Riordinamento degli Istituti di emissione.

Come il Senato rammenta, ieri furono approvati i primi 14 articoli; passeremo ora alla discussione dell'art. 15, che rileggo.

Art. 15.

La vigilanza permanente sugli Istituti di emissione è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro. I modi e le norme di essa saranno determinati per decreto reale da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Ogni biennio, a cura del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro, sarà eseguita una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di pubblici ufficiali, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni dell'Istituto intorno al quale debbano riferire. Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento, entro tre mesi.

La nomina del direttore generale della Banca d'Italia dovrà essere approvata dal Governo.

A questo articolo la minoranza dell' Ufficio centrale propone di contrapporre il seguente :

Art. 15.

La vigilanza permanente sugli Istituti di emissione è esercitata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro. I modi e le norme di essa saranno determinati per decreto reale da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, il quale sarà presentato entro un mese dalla sua pubblicazione al Parlamento, per essere convertito in legge.

Per esercitare la vigilanza, ferma restando la responsabilità del Governo, è istituita una Commissione presieduta dal ministro dell'agricoltura, industria e commercio o da quello del Tesoro, composta di tre senatori e tre deputati eletti dalle rispettive Camere, di tre consiglieri o presidenti del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e della Corte dei conti, e di due funzionari amministrativi nominati con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Durante il corso legale, la presidenza della Commissione appartiene al ministro del Tesoro.

La Commissione vigilerà sul mantenimento dei limiti della circolazione e sulla riduzione di essa; sull'uso dei biglietti di scorta; sulla osservanza delle disposizioni concernenti lo sconto ordinario e quello di favore, la natura delle operazioni consentite e la liquidazione di quelle non consentite; sul mantenimento e sulla composizione della riserva; sulla liquidazione della Banca Romana; al quale effetto dovranno essere sempre comunicati ad essa i risultati delle ispezioni ordinarie e straordinarie, con facoltà nella Commissione stessa di promuoverne delle nuove: tutte le quali ispezioni potranno essere fatte coll'opera o coll'aiuto delle Intendenze locali di finanza. La Commissione avrà inoltre facoltà di proporre l'applicazione delle penalità comminate dalla legge pei diversi casi d'inosservanza delle disposizioni di questa.

Alla fine d'ogni anno la Commissione dovrà presentare al Parlamento una particolareggiata e documentata relazione sull'andamento degli Istituti d'emissione.

Ogni biennio, a cura del ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro, sarà eseguita una ispezione

straordinaria degli Istituti d'emissione, a mezzo di pubblici ufficiali, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni dell'Istituto intorno al quale debbono riferire. Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento nel termine di tre mesi.

La Commissione di vigilanza darà il suo avviso intorno ai decreti contemplati nella legge, e in generale su tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione.

Come il Senato rammenta, al chiudersi della discussione generale si deliberò che la votazione dell'ordine del giorno, proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, il quale aveva formato argomento della discussione stessa, sarebbe premessa alla votazione dell'art. 15, che ho letto.

Rileggo quest'ordine del giorno nella sua ultima redazione.

IL SENATO :

Convinto che la vigilanza sugli Istituti di emissione costituisce la vera guarentigia della retta applicazione della legge sul loro riordinamento, e che quindi interessa conoscere fin d'ora i modi e le norme principali che si fissarono col decreto reale da emanarsi, giusta l'art. 15, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge;

Ritiene :

Che per esercitare l'ufficio di vigilanza sugli Istituti d'emissione debba essere conservata, con la opportuna ampliamento delle facoltà oggi ad essa spettanti, la Commissione permanente istituita coll'art. 24 della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzato, finchè convertito in legge il decreto da emanarsi, come sarà detto in appresso in esecuzione dell'art. 15, a questa Commissione non ne sia sostituita un'altra col titolo di *Commissione permanente per la esecuzione della legge sul riordinamento degli Istituti d'emissione*, la quale sarà presieduta durante [il corso legale dal ministro del Tesoro e, cessato questo, dal ministro stesso o da quello di agricoltura, industria e commercio e sarà composta di tre senatori, di tre deputati eletti dalle Camere rispettive e di altri cinque nominati dal Governo con decreto reale udito il Consiglio dei ministri, cioè, un presidente o consigliere della Corte di cassazione

di Roma, un presidente o consigliere del Consiglio di Stato, un presidente o consigliere della Corte dei conti e due funzionari amministrativi.

Ritiene:

Che debbano essere sottoposti all'esame della Commissione:

a) lo statuto della nuova Banca d'Italia, da compilarsi in conformità delle regole generali del Codice di commercio e delle leggi speciali: nel quale statuto sarà stabilito che la sede della Società e dell'Amministrazione centrale è in Roma, che il suo Consiglio superiore d'amministrazione è composto di cittadini italiani, che ha fin d'ora una sede o succursale almeno in tutte le città capoluogo di provincia; e che il numero delle sedi o succursali sarà entro due anni portato sino a cento;

b) le modificazioni che occorresse introdurre negli statuti e regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia per coordinare gli uni e gli altri colla legge presente;

c) i criteri, con cui saranno accertate le operazioni in corso di questi Banchi e delle tre Banche fuse nella Banca d'Italia, diverse da quelle tassativamente indicate nell'art. 12;

d) e in generale tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge:

Ritiene:

Che la Commissione debba dare il suo avviso sopra:

a) le norme da fissarsi con decreto reale per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso;

b) quelle da stabilirsi parimente per decreto reale sull'esercizio delle stanze di compensazione;

c) quelle per la riscontrata che verranno fissate con decreto reale da convertirsi in legge;

d) quelle per la cessazione della emissione dei biglietti in corso, per la fabbricazione dei biglietti nuovi, per la loro somministrazione agl'Istituti, sostituzione ed annullamento e per la determinazione tanto della quantità quanto dell'uso legittimo dei biglietti di scorta;

Ritiene:

Che ferma restando sempre la responsabilità del Governo la Commissione debba vigilare

sul mantenimento dei limiti della circolazione e sulla riduzione di essa, sulla osservanza delle disposizioni concernenti lo sconto ordinario e quello di favore, la natura delle operazioni consentite e la liquidazione di quelle non consentite sul mantenimento e sulla composizione della riserva, la quale nella parte non consistente in valuta metallica dovrà essere rappresentata da cambiali sull'estero scadenti entro tre mesi e pagabili in oro, e sulla liquidazione della Banca Romana; al qual effetto dovranno sempre alla Commissione essere comunicati i risultati delle ispezioni ordinarie e straordinarie con facoltà nella Commissione stessa di promuoverne delle nuove: tutte le quali ispezioni potranno essere fatte coll'opera o coll'aiuto delle Intendenze locali di finanza. La Commissione avrà inoltre facoltà di proporre l'applicazione delle penalità comminate dalla legge pei diversi casi d'inservanza delle disposizioni di questa;

Ritiene:

Che a somiglianza di ciò che dispone il citato art. 24 della legge 7 aprile 1881, la Commissione debba alla fine d'ogni anno presentare al Parlamento una particolareggiata e documentata relazione sull'andamento degl'Istituti di emissione;

Ritiene finalmente:

Che il decreto reale da emanarsi come è detto nell'art. 15, ed informato ai concetti superiormente espressi debba essere pubblicato al più presto e presentato al Parlamento, insieme coll'altro voluto dall'art. 5, per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Rammento che quest'ordine del giorno fu ampiamente discusso nella discussione generale, per cui fu chiusa la discussione anche intorno ad esso. Altro non rimane che votarlo a momento opportuno.

Ha facoltà di parlare sull'art. 15 l'onor. senatore Chiaves.

Senatore CHIAVES. Io mi permetto richiamare per un momento l'attenzione del Senato sopra un argomento che non credo di lieve importanza.

Questo argomento riflette appunto l'art. 75 il quale lascia al Governo la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione e stabilisce che i modi e le norme di essa saranno deter-

minati per decreto reale da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Riflette poi anche l'ordine del giorno, non nel senso che io voglia rimetterlo in discussione, ma nel senso che se al Senato parrà opportuna l'osservazione che io avrò l'onore di fare, sarà il caso di vedere se l'Ufficio centrale creda che all'ordine del giorno debba farsi un'aggiunta, oppure crede che nell'ordine del giorno, come è concepito, già si contenga ciò che io voglio dire.

Ieri, deliberando sull'art. 13, io credo si sia lasciata una lacuna molto importante, la quale vuole essere colmata.

Abbiamo detto con l'art. 13 che la Banca d'Italia, e i Banchi di Napoli e Sicilia dovranno liquidare le operazioni in corso di natura diversa da quelle indicate nell'art. 12 entro il termine di 10 anni, e in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun biennio; trascorso il quale termine è comminata una pena non lieve, cioè la riduzione del capitale in misura del guadagno dell'ammontare non liquidato.

Poi venendo ai contratti anteriori al 1° giugno 1893, che non fossero esigibili prima che scadano i 10 anni dall'attuazione del presente disegno di legge, abbiamo detto: « dovranno però essere dagli Istituti liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili ». Non cenno di un termine, entro il quale queste liquidazioni debbono essere fatte; non cenno di una pena la quale sia applicabile allorché il termine fosse violato. Ed io credo che tanto l'una cosa quanto l'altra sarebbe necessario anche venisse stabilita rispetto a questi contratti, perchè l'infinita continuazione di una liquidazione non si può presumere senza violare l'economia di questa legge, senza incepparne l'esecuzione. Ma si dice: abbiamo detto tosto che, a norma dei singoli contratti diverranno esigibili: vuol dire che non appena scadrà il contratto bisognerà fare la liquidazione, e ammetto che per l'inizio della liquidazione questo possa valere, ma quanto durerà? È certamente la durata della liquidazione, cosa di cui ci siamo preoccupati, perchè le penalità le quali sono relative a quei contratti, a quelle operazioni che sono anteriori al decennio, si comminarono perchè nel ter-

mine la liquidazione non solo fosse cominciata ma ultimata.

Ed è naturale; per conseguenza io credo che sia grave lacuna questa in ordine a tale argomento, l'aver lasciato senza la fissazione di un termine e senza la sanzione penale quest'ultimo capoverso dell'art. 13.

Io veramente avevo pensato ieri di proporre un'aggiunta per supplire a questa lacuna; ma poi mi sembra che il Senato abbia riconosciuto fatale che questo progetto di legge non debba subire nè emendamenti nè aggiunte, e quindi sperai di poter colmare questa lacuna parlando del decreto reale, cioè delle norme che sono nell'ordine del giorno stabilite per quel decreto reale a cui appunto l'articolo 15 di questo progetto di legge si riferisce.

Io difatti vedo nell'ordine del giorno che si paria, tra le norme che dovrà seguire il potere esecutivo nel far quel decreto reale, dei « criteri con cui saranno accertate le operazioni in corso di questi Banchi - e delle tre Banche fuse nella Banca d'Italia, diverse da quelle tassativamente indicate nell'art. 12 e in generale a tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge ».

Come vedo pure accennato che alla Commissione è data facoltà di proporre l'applicazione della penalità prevista dalla legge per diversi casi di inosservanza delle disposizioni di questa.

Quindi può darsi che mi si risponda che il decreto parlerà di questo ma certamente non essendosene parlato mai, in occasione dello esame dell'art. 13, era evidente che quanto meno una dichiarazione pubblica doveva essere fatta perchè si sapesse che nelle norme così stabilite nell'ordine del giorno era compresa anche questa.

Quando poi si credesse che in quelle norme questo non fosse compreso, allora farei domanda perchè venisse aggiunto un piccolo inciso alle norme che sono contenute nell'ordine del giorno, perchè veramente mi parrebbe questa una lacuna che ci occorrerebbe colmare per garantire la regolare esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Siccome è probabile che qualche senatore si proponga di trattare la questione generale che si solleva a proposito dell'art. 15 ed il senatore Chiaves do-

manda invece uno schiarimento speciale, così mi pare opportuno togliere di mezzo questo incidentè che non ha relazione diretta con la questione principale.

Rispondo al senatore Chiaves che l'art. 13 ha per principio fondamentale quello di volere che entro 10 anni siano liquidate tutte le operazioni immobiliari; però nella esecuzione di questo principio ci si trova di fronte ad un fatto che alcune, poche veramente, ma alcune di queste immobilizzazioni dipendono da contratti i quali accordano al debitore un termine a pagare più lungo dei 10 anni.

Siccome non era in facoltà della legge di abbreviare il termine concesso per contratto al debitore, si disse che quando ci si trova di fronte ad una scadenza posteriore al decennio, l'obbligo di liquidare entro i 10 anni non continua ad esistere.

Ma allora cosa si volle?

Si volle che appena avvenuta la scadenza immediatamente si dovesse agire per la riscossione.

E difatti questo articolo conclude con una disposizione la quale dice che questi crediti di cui parliamo devono essere liquidati tosto che a norma dei singoli contratti diventeranno esigibili.

Non si volle dunque accordare alcun termine, alcuna dilazione. Il giorno della scadenza l'Istituto deve fare gli atti per riscuotere.

Questo è il concetto dell'articolo. Per conseguenza non occorre altra disposizione, altro termine, i crediti devono essere riscossi appena vengono a scadenza.

È una disposizione così imperativa che mi pare non possa dar luogo ad alcun dubbio di interpretazione.

Se mal non ricordo il Banco di Napoli, per esempio, ha un credito verso il municipio di Napoli che scadrebbe in un termine posteriore a quello del decennio. Il giorno in cui scadrà, il Banco lo dovrà riscuotere.

Questo è il concetto della disposizione la quale mi pare non potrebbe essere più chiara.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Chiaves.

Senatore CHIAVES. Mi permetterei di fare una osservazione a quanto ha detto l'onorevole presidente del Consiglio.

Si è voluto, è vero, appena siano scaduti i

contratti che siano le somme esatte, ma si tratta pur sempre di liquidazione. Può darsi che immediatamente dopo scaduto il contratto si incominci la liquidazione; ma questa può durare per qualche tempo.

Ora è possibile lasciare indefinita questa durata quando voi vi siete preoccupati talmente della durata di questa liquidazione che ai contratti che devono scadere prima del decennio voi avete non solo stabilito un termine, ma fissato una penalità?

È questo che vorrei evitare e cioè che la durata indefinita di questa liquidazione non venisse per avventura ad incagliare la esecuzione della legge o ad offenderne la economia. appunto perchè vi sono accertamenti che vogliono essere fatti in un tempo determinato e che potrebbero essere inceppati da questa indefinita durata che si lasciasse alle liquidazioni in discorso.

Del resto le mie osservazioni tendono a lasciare al decreto reale di dare in proposito le disposizioni che fossero opportune e quindi vede il presidente del Consiglio che ad ogni modo si può studiare questo argomento e vedere se si possa in qualche modo assicurare meglio la breve durata delle liquidazioni di cui parliamo, e se vi sia quindi, come credo, la possibilità di aggiungere un inciso alle norme dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale per soddisfare anche a questa necessità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. L'articolo al quale si riferisce la osservazione del senatore Chiaves dice così: Le disposizioni di questo art. 2, cioè l'obbligo di liquidare entro 10 anni, non si applicano ai crediti per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, i quali non fossero esigibili prima che scadono i 10 anni dalla attuazione della presente legge. Poi aggiunge: dovranno però essere dagli Istituti liquidati *tos*to che a norma dei singoli contratti diventeranno esigibili.

Che cosa vuol dire questa disposizione? Vuol dire che l'Istituto ha obbligo di esigere il credito appena cessato l'ostacolo del termine accordato per contratto. Ma può darsi, dice il senatore Chiaves, che non si riesca a riscuoterlo subito. Gli atti per la riscossione sono regolati dalla procedura civile; l'Istituto farà

gli atti esecutivi e dentro il più breve termine che la procedura civile consente otterrà la riscossione del suo credito; ma non possiamo con una legge stabilire un termine diverso da quello che dipende dal corso di un giudizio esecutivo; nè possiamo prendere impegno con un decreto reale di accelerare la procedura civile.

Si tratta della riscossione di un credito nei modi stabiliti dal diritto comune, questa legge si limita a dire che l'Istituto deve riscuoterlo entro il più breve termine che la legge consente.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARSANTI, *relatore*. L'Ufficio centrale in nome del quale io parlo, è perfettamente concorde nelle considerazioni che sono state fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, ossia relativamente all'interpretazione da darsi a questo articolo.

Ciò nonostante mi sembra, che senza danno di questa interpretazione, possa essere aggiunto allo stesso ordine del giorno un inciso che corrisponda ad un tempo al desiderio dell'onorevole Chiaves e alle intenzioni del presidente del Consiglio.

Fra le altre funzioni che secondo l'ordine del giorno, e se io non m'inganno, secondo l'emendamento verrebbero ad essere affidate alla Commissione, vi è quella di esprimere il suo avviso intorno alla liquidazione delle operazioni non consentite.

Potrebbe darsi che questa frase interpretata restrittivamente si supponesse relativa soltanto alle operazioni non consentite, delle quali è ordinata la liquidazione entro i 10 anni.

Per evitare questo dubbio noi proporremmo che al suo vero punto, vale a dire al terzo ritenuto, là ove dice: « ferma restando sempre la responsabilità del Governo, la Commissione debba vigilare sul mantenimento dei limiti della circolazione e sulla riduzione di essa, sulla osservanza delle disposizioni concernenti lo sconto ordinario e quello di favore, la natura delle operazioni consentite e la liquidazione di quelle non consentite »; a questo punto, dico, si aggiungessero queste parole: « comprese quelle la cui scadenza verrà a verificarsi dopo i 10 anni di che nell'articolo 13 della legge ».

Mi pare che così sia perfettamente conciliato

e il desiderio giustissimo dell'onorevole Chiaves e l'interpretazione egualmente giusta che è stata data a questo articolo dall'onorevole presidente del Consiglio.

Senatore CHIAVES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIAVES. Io accetto questa proposta che mi pare risponda precisamente a quello che ho avuto l'onore di esporre, poichè riguarda pure i contratti, la cui scadenza verrà a verificarsi dopo i 10 anni di cui all'art. 13 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Giunti al vertice, e si potrebbe dire, alla fine delle discussioni, devo sciogliere a nome della minoranza il debito di ringraziare gli oratori che hanno sorretto la minoranza dell'Ufficio centrale e gli egregi colleghi che col loro voto di ieri ci hanno confortato.

Vorrei poter fare egualmente col nostro relatore dell'Ufficio centrale; ma mentre l'onorevole presidente del Consiglio ha passato in rassegna con quella perspicuità che gli è propria, e dal suo punto di vista i nostri emendamenti in forma corretta, anzi cortese, non posso dire altrettanto del nostro relatore...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole senatore Rossi; se le forme usate dal relatore non fossero state corrette, ella farebbe quasi un rimprovero a me di averle lasciate adoperare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. No, onorevole signor Presidente: io volevo dire solo questo che è sembrato che il relatore dell'Ufficio centrale, parlasse sempre a nome della maggioranza e non anche a nome della minoranza, ciò che noi attendevamo da lui, perchè ci siamo ben guardati dal fare una relazione a parte.

Del resto mi piace dire che mentre l'Ufficio centrale ha sorpassato senza discuterlo il primo periodo di questa legge, perchè non ha mai inteso di modificarla, ma soltanto di migliorarla, noi della minoranza siamo stati più gentili verso di lui, lasciando che impiegasse sei colonne per difendere: « Barsanti sol contro Toscana tutta » (*Viva ilarità*).

Vi è un altro periodo di questa legge ed è proprio il primo dell'art. 15 in discussione nel quale l'Ufficio centrale, pur essendosi diviso in due chiare opinioni, passò sopra lasciandolo indi-

scusso, ed è il periodo che parla dei due Ministeri ai quali è commessa la vigilanza.

Se da noi si avesse creduto doversi modificare la legge, l'Ufficio centrale avrebbe promossa una discussione in proposito.

Così ci siamo limitati a richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sull'opera delle Intendenze di finanza. Ed è questa la ragione discreta per la quale a sostenere l'emendamento dell'articolo 15 prendo oggi la parola io, ultimo dei quattro colleghi seduti a questo banco.

In nome adunque della minoranza io difendo l'art. 15 come noi l'abbiamo proposto.

Il pernio della legge, o signori, sta nell'articolo 15, nella vigilanza. L'Ufficio centrale alla vigilanza sugli Istituti di emissione dedicò tre intiere sedute, ed il pernio dell'articolo sulla vigilanza sta precisamente in queste parole:

« La Commissione vigilerà sul mantenimento dei limiti della circolazione e sulla riduzione di essa; sull'uso dei biglietti di scorta; sulla osservanza delle disposizioni concernenti lo sconto ordinario e quello di favore, la natura delle operazioni consentite e la liquidazione di quelle non consentite; sul mantenimento e sulla composizione della riserva ».

La minoranza vuol vedere quindi nella futura Commissione non solo una Commissione puramente esecutiva, punitiva, ma un'accolta di uomini superiori i quali sappiano all'uopo prevenire, una Commissione illuminata e sicura del compito suo, e per questo le sue attribuzioni, le sue norme direttive, debbono essere scritte nella legge. La maggioranza invece crede che a ciò basti un decreto reale. Questione di metodo, dice essa, e noi diciamo: questione di principio; vogliamo la sicurezza, e perciò chiediamo che sia investita dall'autorità della legge.

Noi temiamo che come sarebbe avvenuto della Commissione permanente di vigilanza per l'abolizione del corso forzoso, la futura Commissione proposta dalla maggioranza, avrà da riuscire in balia della burocrazia governativa.

L'ordine del giorno della maggioranza infatti ne investe come pronuba la Commissione permanente di vigilanza sul corso forzoso, il cui vero titolo dovrebbe essere oggidì piuttosto la sistemazione del corso forzoso. Essa insegnerà naturalmente i suoi metodi a quella nascita

ed insegnerà anche che cosa voglia dire la permanenza, poichè essa sedeva una volta all'anno.

E valga diciamo il vero, sono statistiche veramente ben fatte quelle della relazione annuale della Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso, collegate insieme con ammirabile maestria dalle osservazioni, quasi tratti d'unione del nostro collega Lampertico che le accompagna di accurate e talvolta anche dogmatiche dimostrazioni; ma poi quell'annuale relazione, sempre alquanto in ritardo, costituiva tutta l'opera della Commissione.

La vigilanza secondo l'art. 15, noi della minoranza, la prendiamo sul serio, noi vogliamo che le funzioni ivi comandate siano effettivamente comprese e tassativamente mantenute.

Quali risultarono nelle nostre discussioni, la minoranza vorrebbe potervi dire l'importanza di questo articolo con ragioni che fin ora non si sono ancora udite, ad esempio sul capitale degl'Istituti, sulla circolazione, sul corso legale, sulle immobilizzazioni.

E anzi tutto del capitale, poichè la legge si applica anche agl'Istituti autonomi, dove il capitale è oscillante, e pegli uffici cui devono servire si deve tener conto degli utili, a promuovere i quali nessuno ha un interesse diretto come avviene nella Banca per azioni.

Intorno ai banchi autonomi avete udito ieri uno de' nostri colleghi mettere in dubbio gli apprezzamenti dell'ispezione ed io mi chiedo: ne sarà arbitra la Commissione? frattanto io lodo il mio collega senatore Finali, che nè nell'Ufficio centrale, nè qui, ha mai toccato quell'argomento.

Che se passiamo poi a vedere le Banche azionarie fuse nella Banca d'Italia, sommando le immobilizzazioni e le sofferenze portate in grembo ad essa dai quattro Istituti che si fonderanno in uno, devo osservarvi che per le immobilizzazioni di tre Banche, le due Toscane e la Nazionale; per le sofferenze di due Banche, la Nazionale e la Nazionale Toscana; per l'anticipazione dello *stock* della Regia e finalmente per le immobilizzazioni, le sofferenze e le perdite già previste della Banca Romana, si arriva ad un totale, come ognuno può riscontrare dalla relazione Finali, un totale d'immobilizzazione di L. 340,778,000. A fronte di questa somma il capitale vivo versato, compresi li 34 milioni dell'articolo primo, non raggiungendo che 210

milioni, ne consegue che la Banca d'Italia comincia le sue operazioni con un passivo di 130 milioni, se ancora delle nuove perdite sulle immobilizzazioni e le sofferenze non accresceranno il *deficit*.

Da questo primo punto di vista deve incominciare a vigilare la Commissione. Poichè è necessario che essa si metta bene davanti, rispetto alla liquidazione del passato, due capitali. Il primo che il capitale azionario deve bastare da sé alle perdite delle sofferenze e delle immobilizzazioni; 2° che i biglietti di Banca non possono, non devono trovare le loro garanzie altrimenti che sulle due riserve: riserva metallica e riserva fiduciaria.

Conveniamo che quanto alla riserva fiduciaria e quanto alla riserva metallica, fin qui è parso che a poco a poco si sia venuti a smarrire il senso della loro essenza, dell'ufficio loro; il senso cioè delle vere funzioni che spettano alle Banche di emissione.

Credetelo, signori, che l'art. 12, per quanto abbia voluto tutto prevedere, e si possa chiamare un articolo negativo, quasi a passare in rassegna gli abusi passati, che vuol prevenire, esso non basta se la Commissione di vigilanza non fa con criterii ben diversi da quelli della burocrazia l'ufficio suo. Supponete che in seno della Commissione vi siano due onorevoli membri, uno dei quali, almanaccando sulla riserva metallica in tempo di corso legale, già stabilito per cinque anni, oltre a quelli che si prevedono, esca a dirvi che sono entrati oramai nel diritto pubblico interno italiano due dommi: l'uno che l'emissione deve corrispondere al triplo del capitale versato; l'altro che l'obbligo incomba della riserva, per un terzo metallica e per due terzi portafogli. Questo sarà l'onorevole senatore Boccoardo. Un' altro membro della Commissione sorgerà invece a dire: niente vero, nessuna scienza ha insegnato costesto mai. E questo sarà l'onorevole senatore Lampertico.

E non ha torto l'onor. Lampertico che scriveva nella stessa relazione del 1874 che la riserva metallica può farsi anche con debiti.

A cambio aperto, in Germania, in Francia, in Inghilterra, la proporzione della riserva metallica colla circolazione varia dal 70, 80 e 95 per cento.

In Ispagna è avvenuto questo, che anche là

ci furono economisti i quali sostenevano che la solvenza del biglietto della Banca di Spagna consisteva nel portare la riserva metallica da un quarto a un terzo. E così si è fatto l'anno passato.

Ebbene, come ha risposto il pubblico a questa misura puramente dottrinaia?

Ha risposto così, che l'aggio dell'oro che si trovava all'11 per cento è salito al 19 per cento.

E nel Belgio, che possiede una Banca modello, la riserva metallica varia intorno al 25 per cento; perchè? Perchè è oro di zecca la sua riserva fiduciaria.

Le quali cose io narro, per ispiegarvi l'importanza che dovrà avere la Commissione *sul mantenimento e sulla composizione della riserva*.

Poichè, o signori, è singolare come rispetto alla presente legge cadiamo nelle contraddizioni. Eccovi qui l'inconvertibilità che vuol cercare la sua garanzia nell'aumento della riserva metallica e al tempo medesimo la riserva metallica che riposa sicura nell'inconvertibilità del biglietto.

Avremmo noi nei forzieri delle Banche a questo momento il 120 per cento della circolazione in riserva metallica, e in meno d'una settimana si può essere certi che l'oro sparisce e restano alle Banche i biglietti. Perchè non si deve dimenticare che tutta la tessitura di questa legge s'è ispirata al ritorno più o meno prossimo dell'oro; ed è per navigare in quest'acque supposte e mal fide che deve operare e che deve sapere come dirigersi la Commissione di vigilanza.

Secondo punto: la circolazione. Ancora qui intorno alla varietà dei giudizi che ponno aversi sulla quantità della circolazione, io sono felice di trovarmi d'accordo col senatore Lampertico il quale nella relazione del 1874 porta la testimonianza del compianto senatore Scialoja.

Infatti quando in seguito all'ordine del giorno 2 giugno 1871 della Camera elettiva, venne creata una Commissione onde studiare i limiti della emissione fiduciaria, così si espresse il relatore della stessa Antonio Scialoja che la presiedeva:

« Parve alla Commissione che stando alla lettera di quell'ordine del giorno non si sarebbe potuto rispondere altrimenti al problema che cercando di determinare quale numero di mi-

zioni in moneta cartacea convenga pei bisogni della circolazione durante il corso forzato, o per lo meno fino a qual numero di milioni può andare senza inconvenienti, la quantità della carta suddetta; e fu suo avviso che se il problema fosse sorto in questo termine sarebbe impossibile risolverlo. Difatti fissare in modo assoluto i limiti massimi di una quantità che per la sua medesima natura può essere oggi sufficiente e domani diventare scarsa e soverchia al bisogno perchè è funzione di molte variabili, è una cosa contraddittoria ».

L'onor. Lampertico approvava questi sensi allora, ma ora sostiene la legge, la quale coll'art. 2 e con tutto il contesto della legge vi frena la circolazione, e coll'art. 9 sparge l'abbondanza del biglietto per tutte le Banche coll'aiuto delle scorte.

Perchè, o signori, l'importante non sta tanto nel fissare la quantità della circolazione quanto nella qualità, e nella quantità degli impieghi che costituiscono le vere funzioni della Banca di emissione. Volete vedere qual era la circolazione avanti la invasione dei valori immobiliari? Nel 1866 certo non c'erano tutte queste immobilizzazioni, di cui oggi ci lamentiamo.

Il metallo raffigurava 1200 milioni; biglietti di Banca 263; le fedi, le polizze, i vaglia 254 milioni. Senza Venezia e Roma, la circolazione era allora di 1717 milioni. Al 31 dicembre 1873 la relazione Lampertico porta: biglietti di Stato 790; delle Banche 764 milioni; biglietti della Banca Romana 50; fedi, polizze e vaglia 379 milioni; un totale di 1983 milioni, i quali erano pure assorbiti dalla potenzialità del commercio del paese senza le imprese edilizie, senza crediti fondiari, senza crediti agrari. Nel 1874, ai 755 milioni fissati colla legge andava aggiunto il miliardo dei biglietti consorziali; nel 1880, ancora tempi innocenti, 940 milioni di biglietti consorziali; 725 delle Banche, e, secondo Magliani, il metallo che era in circolazione si computava di 519 milioni; di modo che la potenzialità del paese nel 1880 per il commercio era di 2,184,000,000. Non basta, o signori; oggi bisogna considerare che i biglietti di Banca, come notava benissimo l'onorevole Lampertico l'altro giorno, sotto il regime della inconvertibilità, non si limitano alle sole funzioni di credito, ma fanno anche le funzioni di moneta. E la pluralità degli Istituti d'emissione deve

avere anch'essa il debito riguardo nel determinare la quantità della circolazione.

Ora la Commissione antica di vigilanza, o signori, che aveva a sè il maneggio delle scorte, ma non se ne è mai occupata, non può farlo certamente, quando sia rinnovata, coi semplici criteri della contabilità. Di queste stesse scorte si è tanto parlato in diversi sensi che credo che nessuno si sia potuto farsene un criterio esatto; se noi udiamo il relatore, dai suoi discorsi da prestidigitatore, è parso che, accettandosi il 20 per cento accordato dalla minoranza del vostro Ufficio centrale, le cose sarebbero andate per modo che le Banche avrebbero dovuto pigliare milioni dalla circolazione autorizzata per darne alla riserva delle scorte, in luogo del contrario. Ma pur sussiste il fatto incontrastato che dalla relazione Orsini del 10 gennaio 1893 sulla Banca Nazionale si rilevano: 333 milioni e mezzo di biglietti destinati a bruciarsi, una buona parte dei quali io credo che fossero incombustibili... (*Ilarità*), e 152 milioni di biglietti in fabbricazione, come se si trattasse di pannilani che impiegano un mese dal momento in cui perdono la natura della lana fino al momento in cui n'esce il panno finito. E come si è tanto esagerato il bisogno di tenere disponibili per tutte le 82 sedi le somme di soccorso per domande straordinarie, la relazione Orsini ha rilevato che il va e vieni, in quel giorno, di tutti i biglietti in viaggio costituivano la somma di un milione e 600 mila lire, nulla più.

Ora siccome un limite massimo nella circolazione, sotto il corso legale o forzoso, confesso anch'io che sia necessario, risulta evidente la molteplicità dei criteri pratici che via via discendendo li cinque biennii devono determinarlo. Poichè allo stato attuale vuolsi sapere che cosa resta per il commercio nella somma totale di circolazione autorizzata che è di 1097 milioni?

Per la Banca d'Italia è un conto che tutti possono fare deducendolo dalle immobilizzazioni della ispezione Finali. Eccovelo.

Capitale versato (coi 34 milioni)	M.	210,000
Circolazione per conto Regia		51,750
Circolazione autorizzata		800,000
	M.	1,061,750

Da riportarsi . . . M. 1,061,750

Riporto . . . M. 1,061,750

A dedursi:

Immobilizzazione di tre Banche M. 150,697
Sofferenze di due Banche 54,068
Anticipazione Regia 51,750

Dalla Banca Romana:

Immobilizzazioni e sofferenze 34,263
Perdite previste 50,000

Totale immobilizzazioni M. 340,778

Facoltà di posseder rendita 70,000
Riserva metallica 40 % circolaz . . 320,000

730,778

Margine che resta alla circolazione per conto
del commercio M. 330,972

Ora per giudicare la potenzialità, d'assorbimento del commercio del paese, quanta sia la circolazione che deve supplire allo sconto che deve formare la riserva fiduciaria, la quale è molto più preziosa della riserva metallica, la Commissione di vigilanza deve pure avere un compito di altissima importanza.

La legge fin d'ora dichiara, ordina e comanda coll'art. 2 che dopo 4 anni questa circolazione si restringerà mano mano ogni biennio con che alla fine di 14 anni essa si ridurrà a 864 milioni.

Con quali basi, per quali fatti, con quali criteri? Giudice sarà la futura Commissione, che a imagine e somiglianza di quella pel corso forzoso verrà creata da un decreto reale.

Saranno 864 milioni di qui a 14 anni, nè più nè meno, quando il bisogno della circolazione in tutti i paesi del mondo va sempre più propagandosi e crescendo.

Vi noto solamente la circolazione progressiva della Banca di Francia.

Nel 1849 bastavano 525 milioni; nel 1870, 1800; nel 1872, 3200; nel 1884, 3500; nel 1893, 4000 milioni, oltre ad uno e mezzo almeno che si può calcolare in Francia la circolazione corrente di oro e di argento.

Ora come si può stereotipare il commercio bancario dell'Italia a distanza con delle somme fisse? Che di qui a 14 anni con 864 milioni avremo appena la sesta parte dell'attuale circolazione in Francia?

Lasciamo pure che si metta un limite massimo, ma la sua elasticità non può dipendere da una Commissione qualunque senza generare il sospetto, che la *vexata quaestio* delle scorte non

abbia il suo nascosto significato; non può dipendere da una Commissione la quale non abbia nessuna norma scritta nella legge, non venga sanzionata dall'autorità della legge onde determinarne la responsabilità.

Terzo punto: il corso legale.

Io ho detto che la legge si era ispirata a principî dogmatici, come se il ritorno dell'oro avesse a dipendere da un articolo di legge, mentre difettano provvedimenti adatti al regime sotto cui ci troviamo. Ci vuol altro che metterci a paragone coll'Inghilterra e citarci la eterna legge di Gresham, anzi farci risalire fino ad Aristofane.

Ci vuol altro che delle lezioni scientifiche sulla natura dell'aggio, sulle vicende del cambio, quando in luogo del baratto che è il primo regolatore di tutte le teorie di questo mondo, ci troviamo coll'aggio al 9 per cento.

Tutti ormai sono convinti che certe leggi economiche non si regolino con le formule scientifiche di un dato momento, di una data nazione.

Purtroppo gli ideali, lo splendore delle formule di Magliani, non hanno portato molto innanzi le nostre finanze.

E doveva ancora sorgere da questa discussione l'onorevole Allievi a lodare il decreto Magliani che ha abolito il corso forzoso!

Si vede che egli realmente attende e seriamente, come membro della Commissione permanente di vigilanza, al compito suo, per l'abolizione del corso forzoso, come se il corso forzoso fosse già bell'e abolito.

Ma il compito della vigilanza sarà ben altra cosa per la Commissione futura.

L'onorevole Boccardo diceva: Saremmo stati grati alla minoranza se ci avesse insegnato il modo come eseguire il barattò.

Non siamo taumaturghi da tanto, noi della minoranza, per conseguenza all'articolo 3 che promette il decreto reale sul baratto, cui noi non avremmo saputo cosa rispondere, provvederà la sapienza della futura Commissione per eguale decreto nascita.

Vi sono dei fatti maggiori che uccidono tutte le teorie. A spiegare uno dei principali motivi dell'aggio basta citare il ministro del Tesoro che affermò di avere avuto sotto la sua amministrazione l'uscita di 323 milioni in oro, ai quali potrebbero aggiungersi i milioni del disavanzo

economico, che nell'ultimo quinquennio sopportò la media di 321 milioni all'anno.

Io ho dovuto, a questo riguardo, lodare l'onorevole Giolitti il quale a chi gli additava nell'altra Camera l'esempio delle leggi inglesi che risolsero tra il 1810 e il 1819 la soppressione dell'aggio sull'oro, leggi che sono riuscite al di là delle stesse speranze del Governo, rispose non potersi confrontare l'Italia con l'Inghilterra.

In tema di abolizione del corso forzoso, ricordo un altro fatto, quanto è avvenuto, cioè, nell'Austria-Ungheria.

Rammento nel 1858 il decreto dell'Imperatore che ordinava si abolisse il corso forzoso per la fine del 1859.

Il discorso memorabile del trono che pronunciò Napoleone III in gennaio, bastò per rovesciare ogni previsione sul ritorno dell'oro in Austria-Ungheria. La quale ha saputo, con una legislazione riparatrice, dalle stesse condizioni del corso forzoso, nelle quali tuttora si trova, trarre dei provvedimenti che aumentarono la sua prosperità economica.

Quarto punto finalmente di grave momento per la Commissione saranno le immobilizzazioni.

Il Senato ha udito dall'onor. Brambilla emettersi dei seri dubbi sull'Istituto che è ancora da nascere, per la compra-vendita degli enti immobilizzati. Sulla maggiore o minore eseguibilità imposta per bienni, sulle condizioni, sui valori venali, sui modi di liquidazione: ecco altrettanti e non facili problemi che la Commissione deve risolvere, e talvolta contro la volontà degli Istituti possessori.

Anche delle spese non si è parlato nella legge. Le spese per questa Commissione, onorevole Grimaldi, che dovrà avere molti agenti a sua disposizione, non saranno poche. Non si tratta di rinnovare la Commissione permanente del corso forzoso, la quale non aveva quasi spese, ma comprendo che si farà anche per questo un decreto reale.

Ho descritto, o signori, i compiti gravissimi che si attendono alla vigilanza rispetto ad una legge che chiamerò ancora una volta legge divinatrice, che si riporta, cioè, a fatti ed epoche avvenire che non si conoscono, e che sono più sperati che sperabili, e così poco rimedia allo stato presente.

Mi duole vedere in una legge ei banca articoli dai quali troppo traspariscono il fisco, le penalità, per cui occorrerebbe quasi un terzo Ministero a compierla, quello del guardasigilli. Dopo un seguito di anni ed anni di operazioni abusive, che sviarono i nostri Istituti d'emissione dal loro cammino, sarebbe vano statuire il decalogo delle vere operazioni bancarie senza che ci sia una severa, continua, sicura, ma altresì prudente ed illuminata vigilanza.

Noi abbiamo tuttavia, considerate le difficoltà del momento, ritenuta la legge perfettibile. Entro il testo suo, temperato che sia da quelle discipline che noi indichiamo, la legge stessa sarebbe autorevolmente migliorata.

Noi ci affidiamo ancora alla sentenza del Senato. Dopo tutto, o signori, difendendo i nostri emendamenti, e questo è il principale, noi siamo stati fermi nel credere che colla difesa delle migliorie della legge noi difendevamo anche l'onore e la dignità del Senato. Se la minoranza dell'Ufficio centrale soccomberà, soccomberà senza essersi arresa (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fusco.

Senatore FUSCO. Dirò poche parole per provocare una dichiarazione.

In occasione dell'articolo 15 che mette le basi della vigilanza governativa sugli Istituti di emissione, sono stati fatti eccitamenti al Governo, o in forma di emendamento, o in forma d'ordine del giorno, per riformare quando che sia gli statuti dei Banchi meridionali; e si è anche suggerito che su questa riforma si debba consultare quella tale Commissione di vigilanza.

Ora io non vorrei che questo abbia a generare un equivoco, che cioè codesti statuti si possano riformare per decreto reale.

Il Senato sa che è stata una vecchia prerogativa degli Istituti meridionali, difesa sempre tenacemente e garantita dall'altro ramo del Parlamento, con successivi ordini del giorno, il principio che gli statuti dei Banchi meridionali non si possano modificare che per legge.

Questa che ha potuto essere una semplice teoria fino ad un certo tempo, è diventata un assioma legislativo, dopo che l'ultima riforma di questi statuti è stata fatta per legge.

Il Senato intende benissimo che uno statuto approvato per legge non potrebbe essere altrimenti modificato che per legge. Ora quando

io vedo in qualche ordine del giorno eccitato il Governo a consultare una Commissione prima di presentare le riforme, mi nasce il dubbio, se è per un futuro disegno di legge che deve consultarsi la Commissione o per un futuro decreto reale.

E la ragione del dubbio si accentua per questo; che non è molto conforme alle tradizioni parlamentari ed al retto funzionamento degli Istituti rappresentativi che s'imponga o si consigli al potere esecutivo di attingere ispirazioni da una Commissione prima di presentare un progetto di legge; quindi questo incitamento a chieder consiglio è più consono all'istituto del decreto reale. Ecco perchè ci sarebbe ragione da dubitare, quando passasse un paragrafo dell'ordine del giorno che consiglia al Governo di prender norma dalla Commissione consultiva prima di riformare gli statuti dei Banchi meridionali, che questi si debbano modificare per decreti.

Io sono sicuro che quanto ho detto basterà per richiamare l'attenzione del Governo e dell'Ufficio centrale su questo possibile equivoco e che su di esso io abbia ad avere le più rassicuranti risposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Anch'io sarò breve.

L'art. 15 del progetto di legge sancisce questo: *La vigilanza permanente sugli Istituti di emissione è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro.*

E poscia stabilisce quanto segue: *I modi e le norme di essa saranno determinati per decreto reale, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.*

Tre cose al certo con esso sono prescritte.

1° Che queste norme di vigilanza debbono essere determinate per *decreto reale*;

2° Che debbono essere *liberamente* affidate alla prudenza e alla esperienza degli uomini che compongono il Ministero;

3° Che queste debbono emanarsi in *sei mesi*.

Or parmi, che queste statuizioni, che diventerebbero leggi se si approvasse l'art. 15 del progetto di legge, subirebbero certo una modificazione, se venisse accettato l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza dell'Ufficio

centrale. Giacchè questo ordine del giorno dispone che « il decreto reale emanato, come è detto nell'art. 15, ed informato ai *concetti anteriormente espressi*, deve essere pubblicato al *più presto*, e presentato al Parlamento insieme, per essere *convertito in legge* ». Sicchè secondo questo, non sarebbe più in libertà del potere esecutivo di seguire i *suoi concetti*, ma dovrebbe adeguarsi ai *nostri*. Inoltre questo decreto dovrebbe essere pubblicato al *più presto*; e mettendolo in rapporto col progetto di legge deve intendersi *più presto dei sei mesi*.

E finalmente questo decreto dovrebbe essere *convertito in legge*.

Or parmi indubbio che, se passasse quell'ordine del giorno, e perciò quelle modifiche alle sanzioni dell'art. 15, dovrebbe il detto progetto di legge essere sottoposto di nuovo all'esame dell'altra Camera.

Noi dobbiamo rispettare le prerogative dell'altra Camera, che esercita come noi, e quanto noi, il potere legislativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Io mi studierò di portare la maggiore esattezza nelle parole che avrò l'onore di pronunciare, perchè davvero vi sono degli equivoci gravissimi, di cui mi perdonerò il Senato se io non so rendermi ragione.

Intanto, nè a ciò voglio dare troppa gravità, ma in fondo vi è un equivoco anche in questo. Nella discussione si è confuso Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso e Commissione permanente di finanza. Esse sono due Commissioni affatto diverse. La Commissione permanente di finanza non è che una Commissione del Senato la quale corrisponde alla Commissione generale del bilancio presso la Camera dei deputati; la Commissione permanente per l'esecuzione della legge d'abolizione del corso forzoso è una Commissione parlamentare, in cui sono rappresentati tutti tre i grandi poteri pubblici, cioè Senato, Camera dei deputati e pubblici ufficiali che rappresentano il Governo, rappresentano quello che si dice il potere esecutivo.

Un altro equivoco vi è e gravissimo: io l'ho detto fin dal primo giorno, e prego tanto il Governo quanto quelli che appartengono all'Ufficio centrale, sia che opinino in un modo,

sia che opinino nell'altro, a chiarirlo, perchè equivoco veramente deplorabile.

La Commissione, che dagli uni vuolsi istituita per legge, dagli altri per decreto reale da convertirsi in legge, è Commissione di vigilanza.

Ma chiunque ponga mente alle parole dette dal senatore Rossi, si accorgerà che per lui non sarebbe nient'affatto una Commissione vera e propria di *vigilanza*, ma Commissione di *ispezione* diretta, sarebbe Commissione di *azione*. Se il Senato consenta, se vi si acconci il Governo, io non lo so. Per parte mia no.

Una Commissione di vigilanza la intendo, ma una Commissione che contrapponga una specie di Governo ad un altro Governo io non la comprendo.

Non credo che sarebbe utile, perchè non farebbe che diminuire gli obblighi che ha il Governo del Re di rispondere davanti al Parlamento dell'opera sua. Ora, quando si lascia sospettare al Senato, che la Commissione permanente per il corso forzoso non abbia fatto il suo dovere, se s'intende di dire che non l'ha fatto, come l'intenderebbe il senatore Rossi, io sono il primo a dire, che non l'ha fatto e non doveva farlo. E se l'avesse fatto sarebbe andata al di là di quel che era il suo diritto e il suo dovere. Ma fino a che si tratta di Commissione di vigilanza, non ho nemmeno bisogno di replicare all'onor. senatore Rossi. Risponde per me il Parlamento nazionale, perchè il Parlamento nazionale non ha mai fatto la più piccola censura alla Commissione permanente dell'esecuzione della legge di abolizione del corso forzoso in quello che era compito suo. Il Parlamento anzi, ogni volta che ebbe a richiamarsi alle relazioni della Commissione permanente della esecuzione della legge di abolizione del corso forzoso, non ebbe che ad invocare l'autorità, quella autorità che non dipende dalle persone, ma quell'autorità che dipende, nonchè dalla veracità, dalla verità.

Ma più gravi equivoci ci sono in questa discussione; ed, il Senato voti come voglia, io voto come porta la mia coscienza, ma sappiamo una volta quello che si vota.

Or bene, chiunque ha fatto attenzione all'onorevole senatore Rossi avrà facilmente inteso che c'è un grossissimo screzio fra, forse, il solo senatore Rossi e tutti gli altri i quali appar-

tengono all'Ufficio centrale, sia coloro la cui opinione è stata in prevalenza, sia coloro la cui opinione non ha avuto il suffragio dei più; e badi il Senato che lo screzio è gravissimo, perchè una volta che l'onor. senatore Rossi, a cui è vano che mi si voglia contrapporre, perchè io mi trovo associato a lui da vincoli di stima, di affezione; e di riconoscenza, non solo nel nome della nazione, ma anche nel nome del luogo natio, l'onorevole senatore Rossi, quando mi ha fatto l'onore di citare alcune mie parole della relazione della legge del 1874, di quali biglietti ha parlato? Ha parlato dei biglietti di cui è stabilita per legge la quantità che può essere in circolazione.

La mia relazione in quel punto non concerne punto nè poco i biglietti di scorta.

Se la legge presente dovesse essere intesa nel senso, in cui all'interpretazione della legge l'onorevole senatore Rossi applica quello che è detto nella mia relazione per la legge del 1874, non vi sarebbe più limite per la quantità dei biglietti che devono essere in circolazione.

Io non parlo in questo punto dei biglietti di scorta ma dei biglietti che possono essere in libera circolazione nella quantità che è determinata dalla legge.

Or bene, signori senatori, io non ho che un desiderio che cioè si chiarisca l'equivoco, e poi ciascuno voti secondo la propria coscienza. Quanto a me, che seggio nel Senato da 20 anni e che certamente non sono stato l'ultimo dei senatori nel rivendicare la parte che ha il Senato nella pubblica cosa, quando mi si rimprovera in quest'occasione che io fo atto di abdicazione perchè non è per via di *ordini del giorno* che si migliorano le leggi, io non ho che a rispondere con una dichiarazione molto precisa.

Se gli *ordini del giorno* proposti fossero *ordini del giorno* diretti a *migliorare* veramente la legge, certo che si avrebbe tosto a respingerli senza più sostituendovi articoli di legge. Ma sono *ordini del giorno* i quali non concernono che la parte *esecutiva* della legge. Quindi, così essendo, io non credo che abbia ragione alcuna il rimprovero che noi li accogliamo.

Signori senatori, l'autorità di coloro che propongono gli emendamenti, l'abbondanza, l'eleganza perfino dei loro ragionamenti non vi seducano, non vi traggano in errore. Tutte le

loro argomentazioni vi porterebbero a concludere che la legge avrebbe bisogno di veri miglioramenti. E, se fosse così, forse io mi ristarei anche davanti ai due grandi benefizi che comunque ha la legge presente, e cioè prima di tutto la liquidazione della Banca Romana, che, avvenga pure in un modo che io non avrei desiderato, è necessario che avvenga ed avviene.

In secondo luogo una costituzione che dobbiamo sperare forte degli Istituti così detti di emissione. Ma, quantunque, forse davanti anche a proposte di miglioramento di questo disegno di legge io mi ristarei per queste due ragioni gravissime; in verità io non posso ristarmi dall'approvare il presente disegno di legge una volta che non mi si presentano tanto dagli uni quanto dagli altri dell'Ufficio centrale, tanto sotto la forma di articoli di legge, quanto sotto la forma di semplici *ordini del giorno*, se non emendamenti che io credo entrino piuttosto nella esecuzione della legge che nel miglioramento della legge medesima.

La differenza è minima e torno a dire un'altra volta al Senato: non vi seduca questa larghezza di discussione...

PRESIDENTE. Abbiamo discorso tre giorni di queste cose, onor. Lampertico.

Senatore LAMPERTICO... Mi conformo alla osservazione che mi ha fatta l'onorevole presidente per concludere, che in fondo la differenza è minima, e si riduce a questo solo: non già che la Commissione non vi debba essere; tutti vogliono che ci sia: non già che abbia ad avere diversità di attribuzioni: tutti consentono che debba avere le stesse attribuzioni.

La sola differenza è se debba essere istituita addirittura col presente disegno di legge, oppure con decreto reale da approvarsi con una legge futura.

E quanto all'osservazione fatta dall'onorevole senatore Fusco, io rispondo, che una volta che lui insistesse in quelle sue idee, siccome naturalmente ora noi dobbiamo prendere una deliberazione, quando lui non fosse persuaso che le modificazioni che occorresse introdurre negli statuti e regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia per combinare gli uni e gli altri con la legge presente, dovessero essere semplicemente approvati dalla Commissione che gli uni e gli altri vogliono, non gli rimar-

rebbe che a votare contro addirittura alla legge.

Quindi per parte mia non posso che desiderare che il Senato voti l'*ordine del giorno* proposto dalla maggioranza.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Stia sicuro il Senato che parlerò brevissimamente.

Il Senato deve comprendere come io abbia innanzi tutto il dovere di respingere un'osservazione dell'onor. Rossi che tende ad accusare il mio contegno di scortesia.

PRESIDENTE. Ho già corretto io. La prego di non insistere.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Non insisto su quanto ha già corretto il signor presidente che io ringrazio. Ma il rimprovero dell'onor. Rossi era non solo di scortesia nella forma, ma di scortesia anche nella sostanza, perchè io avrei esercitato l'ufficio di relatore non dell'Ufficio centrale, ma della maggioranza.

La relazione è stata approvata da tutti; fino a quel momento dovevo riferire le opinioni di tutti. L'approvazione della relazione vuol dire che essa corrispondeva a ciò che tutti desideravano, ossia alla verità.

Quando poi siamo venuti alla discussione del progetto, la minoranza non aveva bisogno che la sua difesa fosse fatta dal relatore che delle opinioni di lei non era convinto. La minoranza aveva i suoi oratori e difatti, su quattro, tre hanno preso parte alla discussione. È verissimo, ed io ringrazio i signori della minoranza, che mi permisero di inserire quelle pagine nelle quali io figuro come Orazio sol contro Toscana tutta, ma non era il caso di muovere a me rinfaccio e di tirar fuori dei versi, perchè io pure potrei, se volessi, applicare un altro verso all'onor. Rossi:

Oltre il rogo non vive ira nemica (*ilarità*).

Non seguo l'onor. Rossi nelle osservazioni fatte sulla Commissione di vigilanza e sulla importanza delle sue funzioni perchè intorno a ciò siamo d'accordo, persino nelle parole.

La questione, che ci divide, non cade sulla importanza delle funzioni. La questione, sulla quale deve pronunciarsi il Senato, è questa:

La Commissione deve essere nominata per decreto reale o per legge?

Dimostrammo già che nulla ostava secondo le massime del puro diritto costituzionale all'accoglienza della nostra proposta; e dimostrammo che questa segnava un punto di conciliazione tra la maggioranza e la minoranza dell'Ufficio centrale.

Ed oggi insistiamo perchè il Senato voglia approvarla: tanto più perchè in tal caso soltanto la Commissione comincerà immediatamente ad esercitare l'ufficio suo nel vasto lavoro preparatorio per l'attuazione della legge.

All'onorevole Rossi non dico altro, perchè non credo che si debba rinnovare la discussione sul metodo. Piuttosto debbo una brevissima risposta al mio amico senatore Fusco.

Egli ha fatto una osservazione che ha fondamento di verità e di giustizia; ma io lo invito a notar bene la differenza che passa fra l'emendamento proposto dalla minoranza e ciò che noi diciamo nell'ordine del giorno. La minoranza vuole modificato lo statuto e i regolamenti dei Banchi meridionali; noi vogliamo invece che si studi se occorreranno queste modificazioni per il coordinamento di quelli con la presente legge.

Noi diciamo che il Governo quando creda necessario procedere a queste modifiche consulterà la Commissione di vigilanza prima di formularle in un progetto di legge da sottoporre al Parlamento.

Non pare a noi di fare offesa al prestigio parlamentare invitando il Governo a venire a presentare al Parlamento proposte, le quali abbiano già il favore e il parere di una Commissione così autorevole, qual'è quella che noi intendiamo debba avere la vigilanza degli Istituti.

Ed una sola parola dirò anche all'onorevole Guarneri, il quale accoppia certamente al suo spirito acuto anche la imparzialità che è propria di tutti gli uomini retti come egli è.

Egli ha trovato molto a ridire specialmente sulla forma del nostro ordine del giorno, ed è arrivato perfino a chiamarlo, se io non m'inganno, ordine della notte.

Ora io suppongo, che l'onor. Guarneri, acuto com'è, non lo abbia attentamente studiato. Noi, dopo le sue critiche, siamo tornati a studiarlo, noi che l'avevamo compilato; tanto ci parvero meritevoli di non passare inosservate le critiche

che l'onor. Guarneri faceva. Sarà forse un eccesso d'affetto paterno; ma la verità è che ci siamo compiaciuti del modo come l'ordine del giorno era stato compilato; imperocchè, prescindendo dalla parte motiva, ossia dalle considerazioni a cui quest'ordine del giorno si è ispirato, considerazioni che abbiamo comuni colla minoranza dell'Ufficio centrale, abbiamo trovato che ciascuno dei sei ritenuti che sono nell'ordine del giorno, ha uno scopo speciale.

Il primo di questi ritenuti si riferisce alla costituzione della Commissione, ed è un argomento che sta da sè.

Il secondo si riferisce al lavoro preparatorio prima che la legge sia attuata.

Il terzo si riferisce all'aiuto che la Commissione deve prestare al Governo nelle funzioni al Governo stesso dalla legge affidate.

Il quarto si riferisce ad una cosa diversa, all'aiuto che la Commissione deve prestare alla vigilanza del Governo per ciò che concerne l'andamento ordinario degli Istituti.

Il quinto ritenuto si riferisce all'obbligo della Commissione di render conto al Parlamento del proprio operato.

L'ultimo si riferisce al decreto reale da convertirsi in legge: decreto reale, lo noti bene l'onor. Guarneri, che non deve riprodurre l'ordine del giorno; ma deve essere informato ai principali concetti che sono espressi nel medesimo.

Ma le pare, onor. Guarneri che noi potessimo chiedere al Governo che esso venisse col suo decreto reale a proporre di convertire in legge quello che riguarda lo statuto da approvarsi, l'accertamento delle operazioni e tutto quello che si attiene al lavoro preparatorio? Il giorno, nel quale il Governo presenterà il decreto reale per convertirsi in legge, tutte queste cose saranno già fatte. Ed è qui la superiorità, dirò così, del nostro ordine del giorno sopra l'emendamento avversario, perchè l'emendamento della minoranza dell'Ufficio centrale, riguarda soltanto l'opera di questa Commissione quando la legge è attuata.

Coll'ordine del giorno nostro noi intendiamo di mettere accanto al Governo una Commissione autorevole, la quale l'aiuti non soltanto in quest'opera che farà a legge attuata, ma anche oggi, quando si tratta di attuare la legge.

Mi pare che queste semplici osservazioni

debbano bastare a togliere di mezzo qualsiasi dubbio sulla bontà dell'ordine del giorno, del quale noi raccomandiamo al Senato l'accettazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Io rispetto l'amore paterno che l'onor. relatore ha per il suo ordine del giorno, tanto più quando quest'ordine del giorno ha un padre di tanta forza, di tanta potenza, come è l'onor. relatore.

Ma mi permetta, che io rilevi che questo ordine del giorno, per me, ha una forma *sui generis*.

Non è nè una raccomandazione, nè un invito che noi facciamo al Ministero con questo ordine del giorno; ma è una vera deliberazione. Leggansi le parole preliminari al detto ordine del giorno. Con esse non ci rivolgiamo al Governo; eppure l'ordine del giorno è la forma che si adotta per consuetudine parlamentare, quando trattasi di invitare o far raccomandazioni al Governo, e non deliberazioni.

L'ordine del giorno dice:

« Convinto, che la vigilanza sugli Istituti di emissione costituisce la vera guarentigia della retta applicazione della legge sul loro riordinamento... » ecc.

Però nessuna parola, nessun indirizzo havvi al potere esecutivo.

Comprenderei, che se si fosse adottato la forma ordinaria dell'ordine giorno col quale si emettono voti, o si espongono dei desiderî al Governo, sarebbe logico, che non venisse sottoposto all'esame della Camera dei deputati; ma quando il Senato delibera, la sua volontà, sotto qualunque forma si espliciti, è in fondo o una legge, o una modificazione della legge che all'altro ramo del Parlamento deve sottoporsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. Ho molto rispetto al Senato ed alle osservazioni fatte dal presidente. Qui si parla dell'art. 15, è inutile quindi di parlare di tutto ciò che è stato notato nei precedenti articoli, o che verrà in discussione nei successivi. Non entro dunque nell'esame di ciò che ha formato obbietto delle osservazioni dell'onor. Rossi.

Egli ha parlato del capitale dei Banchi meridionali, del capitale delle Banche per azioni, che si fondono insieme, ecc.

Mi meraviglio che, col suo tatto e con la sua abituale misura, l'onor. Rossi abbia voluto, a proposito dell'art. 15, che si riferisce esclusivamente al modo di organizzare la vigilanza, riprodurre qui una questione già discussa, prima che si venisse agli articoli della legge, sulla natura diversa delle immobilizzazioni, sugli impieghi diretti e sulle perdite. Ricordo solo che l'onor. Finali ieri disse, ciò che è santamente vero, cioè che non tutte le immobilizzazioni costituiscono perdite.

Dunque non torniamo ad un esame che è già stato fatto; fermiamoci al tema della vigilanza, che è quello dell'art. 15. Veramente sarebbe superfluo parlare di vigilanza in questa legge; perchè ogni legge dev'essere applicata e vigilata nella sua esecuzione. Ma l'argomento è troppo grave, si connette troppo alla vita economica del paese, perchè il legislatore non statuisca un precetto speciale. Che la vigilanza debba essere efficace nessuno dubita, ma la questione sta in ciò: è materia questa di regolamento od è materia di legge?

Se si ritenesse materia di legge, non finiremmo mai più; perchè potrei dimostrare che non bastano a rendere efficace la vigilanza neanche i provvedimenti legislativi suggeriti dalla minoranza della Commissione. In materia di vigilanza dev'esser fatto assai più dal potere esecutivo; ben altro il Governo deve proporsi, quando sarà chiamato ad eseguire ed applicare la legge.

Dunque il dire nella legge che la vigilanza deve esser seria, lo stabilire talune norme soltanto e non talune altre, significa evidentemente che questa è una materia esclusiva di decreto reale, di regolamento. Tutt'al più si può statuire che questo regolamento venga poi innanzi al Parlamento per farne oggetto di discussione. Che cosa si teme dunque, quando il Governo ha già accettato questo concetto, ed, obbligato come è dall'articolo 15 a dettare le norme della vigilanza, si obbliga eziandio a presentare il suo decreto al Parlamento, affinchè con una discussione più calma, più circoscritta, più limitata, possa meglio discutere questo grave argomento?

Mi pare dunque che proprio non torni il conto che ora si discuta intorno a ciò.

Ed è a notare che, a provare l'efficacia della vigilanza, come è nell'animo del Governo proponente di organizzarla, basta solo questo, che

il Governo, nel suo primitivo progetto, aveva già stabilito che la Commissione di vigilanza per l'abolizione del corso forzoso dovesse anche sorvegliare l'andamento degli Istituti di emissione. La Camera credette di surrogare a questo concetto un altro più ampio; e pure affermando nell'art. 15 la necessità di determinare norme rigorose per la vigilanza, rimise quest'ufficio interamente al Governo. E sono cascato dalle nuvole, quando, nella discussione generale, ho sentito parlare d'incostituzionalità, di Statuto, di una Camera che si sostituisce all'altra, le quali cose non hanno che vedere con l'art. 15.

L'art. 15, come è uscito dalla Camera dei deputati, dà facoltà al potere esecutivo di determinare le norme ed i modi della vigilanza.

Il Senato, chiamato a discutere questa legge, ha benissimo il diritto di fare domande al Governo: ma nell'esercizio di questa facoltà avete già criterî fatti? Avete già *in pectore* le proposte? Vogliamo sapere il modo come intendete di organizzarlo: questo e non altro si dice con l'ordine del giorno concertato tra l'Ufficio centrale ed il Governo.

È un ordine del giorno, il quale non traduce altro se non che i criterî e le norme, che guideranno il Governo per poi sottoporre le discipline concretate per la efficace vigilanza alla sanzione finale del Parlamento. Questa è la questione, che non vale la pena di ampliare, perchè a me pare che non se ne cavi assolutamente nessun costrutto.

L'onor. senatore Rossi parlò, in ultimo, delle enormi spese che cagionerà la Commissione da crearsi secondo l'ordine del giorno.

Prima di tutto, se spese ci fossero, sarebbero egualmente col concetto della minoranza della Commissione, giacchè la differenza si riduce a mettere nella legge, o nel decreto reale da convertirsi in legge, la disposizione riguardante la Commissione.

Ma il concetto di questa Commissione, di quest'organo consultivo messo vicino al Governo è perfettamente identico.

A ogni modo, per non esagerar le cose, quali spese occorrono?

Gli agenti saranno ufficiali del Governo, dipendenti dal ministro del Tesoro, dal ministro di agricoltura, industria e commercio. Tutti dovranno concorrere col Governo e con questa

Commissione ad ottenere lo scopo, che si propone il legislatore con l'art. 15.

Infine, l'onor. senatore Rossi diede un'ultima frecciata alla Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso, ed io che la presiedo ho il dovere ancora di difenderla. Egli disse: la nuova Commissione seguirà i modi della Commissione permanente attuale di vigilanza, quasi per dire che la Commissione permanente di vigilanza per l'abolizione del corso forzoso non abbia compiuto bene il suo mandato.

Io l'ho già detto, nella discussione generale, e lo ripeto ancora una volta, io auguro che la nuova Commissione che succederà alla Commissione di vigilanza compia il debito suo come quella lo ha compiuto.

L'onor. senatore Fusco promuove null'altro che una dichiarazione del Governo, la quale non può che essere conforme alle cose dette da lui.

Egli ha ricordato che nella Camera dei deputati, non una, ma più volte, è stato votato sotto forma di ordine del giorno il concetto che gli statuti del Banco di Napoli e di Sicilia non possano essere modificati se non per legge. Se la cosa si fermasse qui, io consentirei con lui che la formola adoperata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale potrebbe far nascere qualche equivoco; ma siccome nell'intermezzo tra l'ordine del giorno che è ora sottoposto alla deliberazione del Senato ed i passati ordini del giorno della Camera è intervenuto un fatto ufficiale legislativo, cioè la legge del 1890, la quale appunto determinò le norme di modifica per gli Statuti di Napoli e di Sicilia, mi pare che possiamo tutti essere sicuri che non altrimenti che per legge quei due statuti possano essere modificati.

Infine l'onor. senatore Guarneri, oltre tante altre osservazioni, alle quali ha risposto il relatore ed io non ripeto, affermò che l'ordine del giorno era in contraddizione con l'articolo della legge, perchè questo parla di sei mesi e l'ordine del giorno adopera la frase « al più presto possibile ».

Ma è vera questa contraddizione? No, o signori. Con l'art. 15 della legge, se voi lo votate, date obbligo al Governo di pubblicare, al massimo entro sei mesi, il decreto relativo alla vigilanza; ma il Governo evidentemente non può, anzi non deve approfittare di questo lungo termine; perchè la prima cosa che egli deve fare

si è appunto di stabilire la vigilanza, affinché questa sia già stabilita, prima che la nuova Banca d'Italia funzioni, prima che la nuova legge entri in piena attuazione.

Ora la maggioranza dell'Ufficio centrale, esprimendo il voto che questo termine sia ristretto nel periodo più breve che sia possibile, non fa che ricordare al Governo quell'obbligo, che il Governo già sente, di attuare la disposizione dell'art. 15 nel minor tempo possibile.

Mi par dunque, che quando il Senato del Regno, come ha fatto la Camera dei deputati, affermi ciò che è il concetto della vigilanza e voti quell'ordine del giorno, che, come ben disse il relatore, costituisce una traccia e non deve essere una traduzione letterale, mi pare che non cada in contraddizione, tanto più che il Senato può essere sicuro che la vigilanza sarà efficacemente esercitata (*Approvazioni*).

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione sull'art. 15.

A questo art. 15 la minoranza dell'Ufficio centrale contrappone un emendamento che fu già letto e discusso. È stato pure nella discussione generale sviluppato e discusso un ordine del giorno della maggioranza dell'Ufficio centrale del quale anche oggi si è dato lettura, e sul quale, anche oggi, qualche discussione si è fatta ed una modificazione è stata proposta.

Chiudendosi la discussione generale fu deliberato che la votazione di quest'ordine del giorno si premetterebbe alla votazione dell'articolo 15; per conseguenza porrò prima ai voti l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, il quale ordine del giorno se venisse dal Senato approvato avrebbe per effetto di cancellare gli emendamenti che sono dalla minoranza dell'Ufficio centrale proposti agli altri articoli.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Avendo annunziato l'onorevole nostro presidente che egli porrà ai voti questo ordine del giorno perchè ritiene che ciò sia stato deliberato dal Senato, sarebbe ora vano che io facessi discussione sull'ordine della votazione.

Tengo però a fare una dichiarazione per parte

mia e di alcuni miei colleghi, ed è che se si fosse tenuto l'ordine inverso, cioè si fosse posto ai voti prima l'emendamento proposto dalla minoranza dell'Ufficio centrale, ove questo non fosse stato approvato, noi avremmo volentieri votato l'ordine del giorno della maggioranza perchè meglio poco che niente. Ma votandosi in precedenza l'ordine del giorno, il quale per il fatto stesso della sua precedenza, ove fosse accettato, escluderebbe gli emendamenti, e ci troviamo nella necessità di votare contro tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al signor ministro se, accettando l'ordine del giorno, ha pure inteso di accettare quell'inciso che vi fu aggiunto nella seduta di oggi a proposta del senatore Chiaves?

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Precisamente.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora verremo ai voti. Rileggo l'ordine del giorno.

IL SENATO:

Convinto che la vigilanza sugli Istituti di emissione costituisce la vera guarentigia della retta applicazione della legge sul loro riordinamento, e che quindi interessa conoscere fin d'ora i modi e le norme principali che si firseranno col decreto reale da emanarsi, giusta l'art. 15, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge;

Ritiene:

Che per esercitare l'ufficio di vigilanza sugli Istituti di emissione debba essere conservata, con la opportuna ampliamento delle facoltà oggi ad essa spettanti, la Commissione permanente istituita coll'art. 24 della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzato, finchè convertito in legge il decreto da emanarsi, come sarà detto in appresso in esecuzione dell'art. 15, a questa Commissione non ne sia sostituita un'altra col titolo di *Commissione permanente per la esecuzione della legge sul riordinamento degli Istituti di emissione*, la quale sarà presieduta durante il corso legale dal ministro del Tesoro e, cessato questo, dal ministro stesso o da quello di agricoltura, industria e commercio, e sarà composta di tre senatori, di tre deputati eletti dalle Camere rispettive e di altri cinque nominati dal Governo con decreto reale udito il Consiglio dei ministri, cioè, un presidente o consigliere della Corte di cassazione di Roma, un presidente o consi-

gliere del Consiglio di Stato, un presidente o consigliere della Corte dei conti e due funzionari amministrativi.

Ritiene:

Che debbano essere sottoposti all'esame della Commissione:

a) lo statuto della nuova Banca d'Italia, da compilarli in conformità delle regole generali del Codice di commercio e delle leggi speciali: nel quale statuto sarà stabilito che la sede della Società e dell'Amministrazione centrale è in Roma, che il suo Consiglio superiore d'amministrazione è composto di cittadini italiani, che ha fin d'ora una sede o succursale almeno in tutte le città capoluogo di provincia; e che il numero delle sedi o succursali sarà entro due anni portato sino a cento;

b) le modificazioni che occorresse introdurre negli statuti e regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia per coordinare gli uni e gli altri colla legge presente;

c) i criteri, con cui saranno accertate le operazioni in corso di questi Banchi e delle tre Banche fuse nella Banca d'Italia, diverse da quelle tassativamente indicate nell'art. 12;

d) e in generale tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge:

Ritiene:

Che la Commissione debba dare il suo avviso sopra:

a) le norme da fissarsi con decreto reale per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso;

b) quelle da stabilirsi parimente per decreto reale sull'esercizio delle stanze di compensazione;

c) quelle per la riscontrata che verranno fissate con decreto reale da convertirsi in legge;

d) quelle per la cessazione della emissione dei biglietti in corso per la fabbricazione dei biglietti nuovi, per la loro somministrazione agli Istituti, sostituzione ed annullamento e per la determinazione tanto della quantità quanto dell'uso legittimo dei biglietti di scorta;

Ritiene:

Che ferma restando sempre la responsabilità del Governo la Commissione debba vigilare sul mantenimento dei limiti della circola-

zione e sulla riduzione di essa, sulla osservanza delle disposizioni concernenti lo sconto ordinario e quello di favore, la natura delle operazioni consentite e la liquidazione di quelle non consentite comprese quelle la cui scadenza verrà a verificarsi dopo i 10 anni e di che nell'art. 13 della legge sul mantenimento e sulla composizione della riserva, la quale nella parte non consistente in valuta metallica dovrà essere rappresentata da cambiali sull'estero scadenti entro tre mesi e pagabili in oro, e sulla liquidazione della Banca Romana; al quale effetto dovranno sempre alla Commissione essere comunicati i risultati delle ispezioni ordinarie e straordinarie con facoltà nella Commissione stessa di promuoverne delle nuove: tutte le quali ispezioni potranno essere fatte coll'opera e coll'aiuto delle Intendenze locali di finanza. La Commissione avrà inoltre facoltà di proporre l'applicazione delle penalità comminate dalla legge pei diversi casi d'inosservanza delle disposizioni di questa;

Ritiene:

Che a somiglianza di ciò che dispone il citato art. 24 della legge 7 aprile 1881, la Commissione debba alla fine d'ogni anno presentare al Parlamento una particolareggiata e documentata relazione sull'andamento degli Istituti di emissione;

Ritiene finalmente:

Che il decreto reale da emanarsi come è detto nell'art. 15, ed informato ai concetti superiormente espressi debba essere pubblicato al più presto e presentato al Parlamento, insieme coll'altro voluto dall'art. 5, per essere convertito in legge.

Pongo ai voti quest'ordine del giorno proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti in conseguenza l'art. 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Con decreto reale, sopra proposta dei ministri di agricoltura industria e commercio e del Tesoro, udito il Consiglio dei ministri, potrà

essere sospesa o revocata la facoltà dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.

Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso l'ente morale e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti e degli statuti, salvo sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.

L'azione contro gli amministratori può essere promossa da uno o da più azionisti, purchè posseggano almeno mille azioni.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Paternò.

Non essendo presente perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Fusco.

Senatore FUSCO. L'art. 17 stabilisce il principio che i membri del Parlamento non possono *esercitare alcun ufficio* retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

Innanzi tutto io mi permetto di rivolgere un'interrogazione al solerte e cortese relatore dell'Ufficio centrale, perchè voglia determinare il significato di questa disposizione.

Si è dubitato se nella locuzione *alcun ufficio* si comprenda anche il semplice fatto di appartenere ai Consigli generali dei Banchi meridionali, i quali fanno l'ufficio stesso che presso le Banche per azioni fanno le assemblee generale degli azionisti, le quali non esercitano funzioni amministrative propriamente dette; ma si riuniscono una volta all'anno, approvano il conto consuntivo, senza avere altra ingerenza nell'amministrazione.

Parlando di uffici retribuiti o gratuiti si allude piuttosto ad uffici permanenti individuali o anche a ristretti collegi amministrativi permanenti, escludendo così ogni allusione alle

assemblee generali, che siedono di raro, e nelle quali la grande collettività dell'azione fa scomparire le funzioni individuali. E vi è in sostegno di questa interpretazione un precedente dell'altro ramo del Parlamento, dove fu proposto, per ragione di uguaglianza, che questa incompatibilità, se si dovesse intendere per i membri dei Consigli generali, si dovesse anche intendere per i deputati e senatori che, per possedere un certo numero di azioni, piglieranno parte alle assemblee generali degli azionisti della Banca d'Italia.

Non ci sarebbe ragione, perchè deputati e senatori potessero prender parte indirettamente all'amministrazione di una Banca per azioni, pigliando parte appunto alle assemblee generali degli azionisti, e non potessero concorrere per un fine di pubblico interesse all'amministrazione dei Banchi meridionali, i quali non sussistono certamente nell'interesse di nessuno, appunto perchè sono istituiti nell'interesse di tutti. Ebbene, quell'emendamento non ebbe fortuna; non so se fosse respinto o ritirato; certo è che non figura nella legge, onde l'ostracismo dato ai deputati e senatori se si intende esteso anche alla semplice qualità di consigliere generale, colpisce solo i Banchi meridionali e non la Banca per azioni; sicchè questa interpretazione andrebbe esclusa per ragione di equità.

Ed ora vengo senz'altro a discutere dell'articolo 17.

Il Senato comprenderà come sia cosa ardua e delicata affrontare questa discussione, poichè l'oratore ha ragione di dubitare che coloro che lo ascoltano non vedano ben nettamente posta la linea di separazione tra nobilissimi interessi della cosa pubblica ed un movente di passioni men che nobili ed elevate.

Per premunirsi da questo sospetto che nasce in chi parla e per non attribuirlo a chi ascolta possono concorrere molteplici elementi, ed innanzi tutto può concorrervi il pensare che chi ha l'onore di parlare non appena vide presentato questo progetto di legge al Senato, compì senza esitazione il dovere di rassegnare immediatamente le dimissioni dall'ufficio che aveva occupato per alcuni anni nel Banco di Napoli, col fermo proposito di non mettervi più piede anche prima che questa legge divenga esecutiva.

D'altra parte le ragioni che sono per sottoporre all'alta sapienza del Senato io spero di formularle con tanta elevatezza di vedute e con tanta impersonalità di criteri, che mi si userà venia di avere affrontato questo argomento, che pare debba mettere sgomento nelle menti di tutti.

Onorevoli colleghi, l'art. 17 del disegno di legge che stabilisce l'incompatibilità di tutti i membri del Parlamento negli uffici amministrativi degli Istituti di emissione, secondo me, va guardato da un duplice aspetto.

Va guardato dall'aspetto della tutela della dignità del corpo legislativo e dall'aspetto tecnico-legislativo e nell'interesse stesso degli enti che si tratta di amministrare.

In quanto alla tutela della dignità dei membri del potere legislativo, io sono il primo a riconoscere che nel momento in cui questa legge si è discussa, per le peculiari condizioni storiche di cui il Parlamento si è dovuto preoccupare, è stata una vera provvidenza la dichiarata incompatibilità; sicchè noi dobbiamo salutarla come la buona ventura, perchè non vi era a far di meglio per tutelare e provvedere alla dignità dei membri del Parlamento, che dire al paese: noi non ci vogliamo immischiare in qualsiasi maniera nel governo e nell'amministrazione dei Banchi di emissione.

Ma nell'istesso tempo debbo riconoscere che per quanto si ubbidisca a questo sentimento, il quale in questo momento deve stare sopra ad ogni altra considerazione, e che è per così dire assorbente d'ogni altra ragione, il paese ha il diritto di sapere da noi se ci facciamo una coscienza chiara e illuminata di quello che votiamo, e soprattutto ha il diritto di sapere quali possono essere le cause prossime da cui siamo determinati a votare in questo modo.

Onorevoli colleghi, non bisogna dimenticare che colla legge dell'agosto 1890, fu regolata per la prima volta la materia dell'incompatibilità parlamentare in relazione ai Banchi meridionali, e molte incompatibilità furono sancite, ma non si giunse fino al punto d'eliminare deputati e senatori da qualsiasi ufficio retribuito, o no, nei Banchi medesimi.

Ora se dopo due anni con tanta fretta e quasi direi tumultuariamente, in uno dei due rami del Parlamento è stata presentata e accolta con entusiasmo una riforma, giusto in questo

momento, ognuno avrebbe il diritto di domandarsi: di grazia, che cosa è accaduto che abbia resa necessaria questa riforma?

Especialmente che cosa è accaduto che abbia potuto consigliare di estendere questa incompatibilità dai membri della Camera elettiva, ai membri della Camera vitalizia? O che per caso in tutte queste famose inchieste, in tutti questi famosi processi sia venuto a galla un qualche fatto che giustifichi questa misura? Ma allora, o signori, voi comprenderete la necessità in cui si trovano quei pochi vostri colleghi i quali hanno avuto l'onore di prendere grande, o piccola parte che sia, all'amministrazione dei Banchi meridionali, di elevare una parola di disdegnosa protesta contro questo sospetto.

Qui sono presenti i ministri del Re, i quali debbono avere avuto notizie di queste inchieste, indagini e processi e possono attestare se mai vi sia qualche appiglio che giustifichi questo improvviso mutamento. Io per esempio tra i senatori che abbiano pigliato parte al governo dei Banchi conosco in primo luogo un nostro illustre collega che anche oggi è direttore generale del Banco di Napoli. E lo devo nominare a cagione di onore, poichè egli ha reso alti e nobili servizi a quell'Istituto, ed ha sempre mantenuta altissima la dignità senatoria. Si accorgerà il Governo - da questo aspetto - del vuoto che si troverà intorno a sè quando questo art. 17 sia passato. Se dunque noi non abbiamo altri esempi che quelli i quali ci possono fare inorgoglire di avere avuto colleghi in questa condizione, permettete che io spenda una parola perchè si sappia che se oggi il Senato, me compreso, voterà questo art. 17 lo farà per obbedire ad una suprema legge di tutela della propria dignità, ma non perchè ne abbia sentito il bisogno o per qualche fatto che si sia prodotto, il quale giustifichi questa misura così radicale.

Ed ora, o signori, che ho fatto questa dichiarazione della quale io sentiva vivamente il bisogno, vengo senz'altro a guardare la questione della incompatibilità dall'aspetto che io direi tecnico-legislativo. E permetta il Senato anzitutto che io rilevi, che per quanto quest'articolo sia dettato in forma assai generale, e comprenda così gl'Istituti per azioni come gli Istituti a base di capitale patrimoniale o enti morali; tuttavia esso nella sua essenziale verità è fatto proprio

pei Banchi meridionali, perchè l'esperienza dimostra che nei Banchi per azioni o meglio nell'unica Banca per azioni che sopravviverà, nè deputati, nè senatori, che si sappia, almeno palesemente, ne avevano assunto il governo.

Ora è appunto per questa speciale considerazione che io mi propongo di esaminare l'intrinseca bontà o meno di questo articolo, dall'aspetto della tecnologia legislativa, e spero che se il Senato mi accorderà per brevi istanti la sua cortese attenzione, io potrò porre la questione in tali termini da avere, con me assente, la maggioranza dei miei colleghi.

La questione delle incompatibilità parlamentari si appunta su questo concetto: la possibilità di una collisione di sentimenti e d'interessi in colui che è chiamato a rappresentare simultaneamente due funzioni. Le incompatibilità parlamentari specialmente suppongono questo conflitto di sentimenti e d'interessi in colui che è rivestito del mandato legislativo e ad un tempo del mandato amministrativo di un altro ente. Onde il sospetto che una delle due funzioni nuoccia all'altra, si può verificare sotto un doppio aspetto; o perchè la funzione amministrativa nuoccia a quella legislativa o questa a quella.

Ora facciamo un poca d'applicazione al caso nostro.

Quando si tratta d'incompatibilità, derivante da che la funzione amministrativa nuoce alla funzione legislativa, io faccio innanzi tutto una osservazione di metodo, ed è che queste incompatibilità non si sanzionano nelle leggi organiche degli Istituti che si tratta di amministrare, ma nelle leggi organiche politiche dello Stato. Onde vi è una lunga serie d'incompatibilità, sancite nella legge elettorale e in altre. Ma a parte la questione di metodo, vi è una questione di sostanza. È concepibile un conflitto tra due pubbliche funzioni? Io comprendo questo concetto applicato alle Banche per azioni, perchè può sorgere la contraddizione tra l'interesse pubblico e il privato; ma ciò non è possibile quando si tratta della funzione amministrativa di un ente pubblico, perchè non vi può mai essere conflitto cogli interessi generali del paese! Se per poco vi metteste su questo terreno, avreste la necessità di proclamare l'incompatibilità dei consiglieri comunali, dei consiglieri provinciali, di altri componenti i collegi amministrativi in

quanto si trovino a deliberare in Parlamento per cose attinenti a quegli enti minori. Ebbene, non è mai venuto in mente ad alcuno il proclamare questa specie d'incompatibilità appunto perchè non si ammette collisione o conflitto d'interessi, di sentimenti, di simpatie tra due pubbliche funzioni. Ora quando gli amministratori dei Banchi meridionali si vedono esclusi da quella funzione per sospetto che la loro opera possa nuocere all'azione legislativa, hanno diritto di affermare, contro questo errore fondamentale, che non è già nel nome d'interessi pubblici che si possa offendere un altro pubblico interesse.

E l'esperienza ha dimostrato finora che quante volte i Banchi meridionali si sono lasciati difendere nelle loro giuste aspirazioni, nei loro legittimi interessi dagli amministratori loro che erano membri del Parlamento, nessuno ha mai avuto nulla a ridire, perchè era un nobilissimo, un elevatissimo interesse che si difendeva. E già che sono su questo punto, io inviterei il Senato a fare delle considerazioni comparative tra i Banchi meridionali che erano difesi a viso aperto dai loro amministratori e qualche altra Banca, che è meglio non nominare, che sentiva il bisogno di procurarsi bensì dei difensori; ma oh! quanto diversi da quelli che potevano come membri del Parlamento difendere apertamente e disinteressatamente i Banchi meridionali. Questa è la storia e la verità dei fatti.

Che se si dovesse abbandonare l'ipotesi che la funzione amministrativa possa nuocere alla funzione legislativa, e si voglia invece indagare l'altra fase, se cioè la funzione legislativa possa nuocere alla funzione amministrativa, chi non vede che questa legge per la sua intrinseca specialità è fatta piuttosto per nuocere agli interessi dei Banchi meridionali, anzichè per giovare ad essi?

Innanzitutto l'effetto immediato di questa legge sarà, almeno per il momento, di abbassare un pochino il livello delle rappresentanze amministrative. Non pretendo affatto di affermare che tutto quello che vi è di meglio nel paese sia concentrato nei due rami del Parlamento; ma voi lo sapete benissimo, oggidi la vita politica in Italia assorbe quello che vi è, o che si presume il migliore; e se gli Istituti di emissione vengono a reclutare i loro amministratori fra quelli che l'opinione pubblica

designa come migliori, voi con un colpo di legge, escludendoli da questa rappresentanza, e proibendo ai varî enti morali di eleggerli a questi uffici, non altro scopo ottenete che quello di far scomparire dalla scena tutto ciò che era paruto migliore.

Ed è bastato l'annuncio di queste esclusioni dai più alti uffici dei Banchi meridionali per destare le più malsane ambizioni, e per fare annunciare certe candidature, nelle quali non sai se prevalga più l'assenza di ogni modestia o quella di ogni ragionevole misura!

Ma vi è un altro errore di tecnica legislativa che io raccomando alla considerazione dei senatori, ed è questo.

I Banchi meridionali costituiscono la loro rappresentanza, cioè i loro Consigli generali, con un metodo d'elezione a doppio grado, perchè voi sapete bene come i Consigli comunali, le Camere di commercio ed i Consigli provinciali sono quelli che eleggono i loro delegati ai Consigli generali. Questo è l'ideale dei metodi rappresentativi, perchè conferisce la potestà di eleggere a corpi intelligenti. Ora come corrispettivo di questa presunzione d'intelligenza del corpo elettorale la scienza della legislazione insegna che si debba lasciare la maggiore libertà di scelta, perchè non si tratta di moderare gli impeti o gli ardori di una massa elettorale numerosissima e non tutta intelligente; si tratta di guidare un corpo ristretto il quale si presume intelligente; ebbene, voi dite a questo corpo ristretto: io vi proibisco di fare la vostra scelta in coloro che possono essere rivestiti del mandato legislativo, perchè voi potete sbagliare, perchè voi potete eleggere colui che non curerà bene i vostri interessi. Ma questo è errore gravissimo; onde è inconciliabile questa grandissima estensione della incompatibilità con una elezione di secondo grado.

Ma vi ha di più, o signori: voi non vi siete accorti che adottando l'art. 17 si alterano sostanzialmente gli statuti dei Banchi di Napoli e di Sicilia senza che il legislatore mostri coscienza di averli voluti alterare. Io avrei compreso che scientemente nell'art. 17 si dicesse come ed in che modo si dovessero compilare questi statuti; ma quando per incidente si sanziona una disposizione contro gli statuti senza modificarli, è errore gravissimo. Stia a sentire il Senato che cosa accadrà dopo che si sarà

votato l'art. 17, accadrà questo... (*rumori*), che nei Banchi di Napoli e di Sicilia non si potrà avere più — in qualche caso — la rappresentanza naturale e diretta dei comuni di Napoli e di Palermo, poichè essi hanno nei Consigli generali, come membri nati, coloro che hanno l'onore di essere sindaci.

Ora se accada che un sindaco si trovi rivestito della qualità di senatore, esso non potrà più rappresentare il Consiglio comunale di Napoli, nè il Consiglio comunale di Palermo nei rispettivi Consigli generali; ed allora questi due enti morali saranno sprovveduti della loro legittima rappresentanza, perchè non è detto chi debba o possa supplirli. Il che non è da confondere coi rappresentanti elettivi, che sono ben altra cosa.

Badate che qui non è questione piccola di statuto; questo muterebbe tutto il concetto fondamentale che presiede alla organizzazione di quegli Istituti, secondo il quale i due maggiori Consigli comunali, quello di Napoli e di Palermo, devono essere rappresentati nei due Banchi per mezzo dei loro sindaci, il che contiene tutto un concetto. Ma il giorno in cui voi direte che i capi di queste Amministrazioni non possono più appartenere ai Consigli generali, se senatori, avrete violata una grande e tradizionale prerogativa. Lo stesso è a dire della Camera di commercio di Napoli, il cui presidente è membro nato del Consiglio generale.

Onde vi troverete in grandi difficoltà nell'esecuzione.

Finalmente, o signori, io vorrei sperare che questa riforma non abbia un'altra esiziale conseguenza; ed è quella che mentre da una parte si sbandiranno le rappresentanze politiche che per avventura si potessero trovare nell'Amministrazione; dall'altra si farà posto ad una certa influenza di altri personaggi politici ben più numerosi, i quali non trovando più una specie di antemurale di persone autorevoli, potrebbero più facilmente esercitare quell'influenza, come del resto si esercita in tutte le Amministrazioni quando si abbia vaghezza di esercitarla.

Ed allora quello che io diceva, che questo articolo dal punto di vista della tecnica legislativa non era commendevole, mi pare evidentemente provato.

Un'ultima osservazione, e finisco di intrattenervi.

Onorevoli colleghi, quando avrete tolta la possibilità che a capo dei due Istituti meridionali ci sia un personaggio autorevole rivestito dell'alto ufficio, come era stato finora, di senatore del Regno, voi che cosa avrete fatto? Avrete tolto a questi Istituti una rappresentanza forte, autorevole anche dal punto di vista politico. E si sa che queste rappresentanze contribuiscono grandemente all'autonomia di questi Istituti, al rispetto dei medesimi anche in rapporto al Governo.

Io non penso affatto che l'attuale Governo nè altro che si possa ipotizzare, abbia vaghezza di esercitare indebita influenza sui Banchi meridionali, ma certo è che togliere a questi Banchi la rappresentanza di eminenti uomini politici non è un fatto che possa assicurare per un remoto avvenire ed escludere così la possibilità di una vera soggezione verso il Governo.

Ed allora, o signori, se è questa la mia convinzione circa la intrinseca essenza dell'art. 17, quale sarà la conseguenza?

Ritorno al punto onde cominciai.

Le leggi, il più delle volte, sono determinate specialmente dalle esigenze del momento.

È vero che queste non riescono le migliori leggi; ma purtroppo queste imperiose esigenze storiche non si possono negare.

Oggidì è da considerare come prevalente su tutto, la nostra dignità.

Credo che non passerà molto, quando l'orizzonte sarà snebbiato, e si sentirà il bisogno di ritornare su questa legge e anche su quella del 1890 che tratta *ex professo* delle materie delle incompatibilità parlamentari in rapporto ai Banchi meridionali, e con maggior equità si potrà bene interdire ai membri del Parlamento un maggior numero di funzioni nei Banchi meridionali, specialmente se retribuite, ma si dovrà pur fare qualche distinzione che non sopprima l'onesto desiderio dei membri del Parlamento di prestare servizi agli Istituti bancari meridionali, perchè, l'avete udito, la tutela di questi Istituti non è tutela di privati interessi, ma di interessi essenzialmente pubblici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Siccome l'onorevole Fusco ha concluso il suo discorso dichiarando che voterà l'articolo, io mi astengo dall'entrare in merito ad esso poichè evidentemente lo stesso senatore Fusco se vota l'arti-

colo ciò fa appunto perchè le ragioni in favore del medesimo sono più forti di quelle che possono addursi contro.

Mi limiterò quindi a fare un'esplicita dichiarazione riguardo alla domanda che l'onorevole senatore ha diretta al Governo ed alla Commissione, se cioè si ritenga compreso nel novero degli uffici indicati all'art. 17 quello di membro dei Consigli generali dei Banchi meridionali.

Io devo dichiarare espressamente che si è inteso di comprendere quell'ufficio nell'art. 17. In seno alla Commissione della Camera dei deputati si discusse lungamente se si dovesse o no comprendere i membri dei Consigli generali. Una prima formola di quest'articolo era stata redatta in modo da escludere tale ufficio; ma la Commissione non l'accorse e votò quella che fu poi approvata, con l'esplicito intendimento di comprendervi i membri dei Consigli generali dei Banchi meridionali.

Siccome la questione è stata esplicitamente discussa, non posso a meno di fare la dichiarazione richiesta in questo senso.

Senatore FUSCO. Per parte mia non ho nulla da opporre a questa interpretazione più restrittiva che si fa dell'articolo; ci sia o no questa maniera d'interpretare, per me è tutt'uno.

Ma dal momento che si richiamano questi precedenti e si dichiara esplicitamente che quell'articolo è applicabile anche ai semplici componenti dei Consigli generali, non posso non deplorare che non sia stata fatta eguaglianza di trattamento per i membri del Parlamento che fanno parte dell'assemblea generale degli azionisti della Banca d'Italia.

Si è ravvisata l'incompatibilità in chi è chiamato a rappresentare due interessi egualmente pubblici, e la si è esclusa in chi è chiamato ad esercitare da una parte il mandato legislativo, e dell'altra la gestione dei propri interessi patrimoniali!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Devo ricordare che questa questione a cui accenna il senatore Fusco è stata proposta nella discussione innanzi all'altro ramo del Parlamento, e fu risposto che sarebbe stato eccessivo impedire ai membri del Parlamento di impiegare i loro capitali nel modo che meglio credono. (*Benissimo*).

Questa fu la ragione per cui fu respinta la

proposta di estendere la disposizione di questo art. 17 agli azionisti della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 17.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Informo il Senato che per una svista mia testè ho dimenticato di ricordare un'aggiunta che la minoranza dell'Ufficio centrale proponeva all'art. 16.

Questo però non fa alcun difetto, perchè l'articolo 68 del nostro regolamento permette di proporre le aggiunte agli articoli anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interpersi, o dei quali dovrebbero far parte.

Quindi do lettura di questa aggiunta:

« L'azione contro gli amministratori dei Ban-
chi di Napoli e di Sicilia può essere promossa da qualunque degli enti che ne costituiscono la rappresentanza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI. L'onorevole nostro presidente ha detto che è stato una svista la sua; ed io avrei potuto anche supporre che ragionevolmente egli avesse creduto, che dopo la votazione dell'articolo 15 noi avremmo abbandonato tutti gli emendamenti, come di fatto è nostra intenzione di fare allo stato delle cose.

Però su questo articolo 16 potrebbe essere opportuna qualche dichiarazione sull'aggiunta che noi proponevamo, circa l'azione contro gli amministratori dei Ban-
chi che non hanno azionisti; poichè sembra che l'articolo non provvegga per i due Istituti meridionali i quali non hanno azionisti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Darò una doppia risposta all'onor. Finali, la prima è questa: noi non avremmo creduto opportuna l'aggiunta proposta, perchè gli enti che costituiscono la rappresentanza presso i Ban-
chi meridionali, cioè le varie provincie, non hanno organo di vigilanza, non hanno mezzo di conoscere come procedono questi Ban-
chi, e piuttosto sarà opportuno, con quelle norme, che sono indicate nell'ordine del giorno, provvedere a rendere efficace la sorveglianza presso i Ban-
chi meridionali a sostituire cioè in questi Ban-
chi

qualche cosa che rappresenti gli azionisti agli effetti della vigilanza.

L'altra risposta è, che oramai pare difficile il poter fare a meno di una legge speciale, per modificare l'ordinamento di questi Ban-
chi meridionali, e in tale occasione si potrà tenere conto del concetto che ispirava l'aggiunta proposta dalla minoranza della Commissione.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onorevole ministro di queste dichiarazioni; ed alla mia volta dichiaro anche nel nome dei miei colleghi di ritirare l'aggiunta a questo articolo e gli altri emendamenti successivamente proposti.

PRESIDENTE. La minoranza dell'Ufficio centrale dichiara adunque di ritirare l'aggiunta all'articolo 16 che io lessi e tutti gli altri emendamenti i quali si riferiscono agli articoli 21 e 29.

Leggo ora l'art. 18.

Art. 18.

Gli atti stipulati o da stipularsi per la fusione degli Istituti per azioni e la costituzione della Banca d'Italia, e quelli per la liquidazione della Banca Romana sono soggetti all'unica tassa fissa di L. 3 60.

(Approvato).

Art. 19.

Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge sarà ridotta di tre quarti la tassa di registro degli atti di vendita, acquisto d'immobili o cessione di crediti che si faranno agli effetti della liquidazione prevista nell'art. 13.

Gli Istituti d'emissione possono concedere la liquidazione in tutto o in parte delle loro immobilizzazioni a una Società costituita o da costituirsi, con un capitale non minore di quaranta milioni. In questo caso il Governo ha facoltà di concedere:

1° Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge la riduzione di tre quarti della tassa di registro per il trapasso di dette immobilizzazioni o cessioni di credito ad essa Società, e durante dieci anni una riduzione uguale per le vendite degli stessi immobili o cessioni degli stessi crediti che la Società facesse ad altri;

2° Il diritto di emettere obbligazioni fino ad un ammontare eguale al doppio del capitale in azioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rogadeo.

Senatore ROGADEO. Nella relazione dell'onorevole senatore Barsanti è detto che nel seno dell'Ufficio centrale fu espresso il concetto della convenienza di estendere a tutte le contrattazioni quei benefici di riduzione di tassa di registro che colla presente legge sono accordati per rendere più facile e pronta la mobilitazione di quei valori che attualmente si trovano impigliati presso le Banche di emissione. E ciò per ragioni di equità e di giustizia e per non apportare col privilegio un deprezzamento notevole a tutta la proprietà immobiliare. Se nonchè questo concetto restò appena adombrato; l'Ufficio non venne a nessuna conclusione, dichiarandosi pago delle promesse che si erano lasciate concepire a questo riguardo.

Ora io non credo che bisogna contentarsi delle semplici promesse; occorre fare un passo più innanzi e chiedere al Governo quali sono i suoi intendimenti, e con un ordine del giorno impegnarlo a presentare un disegno di legge circa la estensione di questa riduzione di tassa.

Avendo l'onorevole senatore Allievi parlato sul medesimo argomento con quella competenza che tutti gli riconoscono, io non abuserò della pazienza del Senato, riepilogando le ragioni che si potrebbero addurre per giustificare la proposta.

Dirò solo che mai come questa volta trova utile applicazione il principio che dalla equa temperanza delle tasse possono derivare grandi effetti sulla economia nazionale e con la mittezza della tassazione si rende maggiore il frutto per la finanza.

Io mi auguro che il Governo non farà cattivo viso all'ordine del giorno che io raccomando alla considerazione del Senato, del quale darò lettura:

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge allo scopo di estendere a tutte le contrattazioni la riduzione della tassa di registro che con la presente legge sono accordate per la mobilitazione dei valori che si trovano immobilizzati presso le Banche di emissione ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Naturalmente il disegno di legge attuale, riguardando solo agli Istituti di emissione, non poteva e non doveva comprendere alcuna statuizione, che uscisse da questi limiti.

Di più la riduzione di tassa, consentita dall'art. 19, nella mente del Governo, della Camera dei deputati e dell'Ufficio centrale del Senato, è un mezzo al fine, non un fine a sè stesso. È un mezzo al fine, inquantochè agevola quella mobilitazione, della quale abbiamo parlato nell'art. 13, e che è nell'interesse di tutti lo agevolare.

L'onorevole Rogadeo, così nella discussione generale, come ora, in conformità con altri, che parlarono sullo stesso argomento, vorrebbe che il concetto informatore dell'art. 13, e quindi la riduzione di tassa, fosse esteso ad altri Istituti, ed anche ai privati, allo scopo di evitare quella specie di monopolio, che sorgerebbe col dare questo privilegio ai soli Istituti di emissione. Egli comprende che l'argomento è molto grave. Per quanto riguarda gli Istituti di emissione abbiamo studiato, e sappiamo quali sono le conseguenze pratiche della disposizione, che abbiamo sottoposto al Parlamento.

L'estenderla ancora non si sa quali conseguenze, anche nell'ordine finanziario, potrebbe produrre. Così che io, in nome del Governo, mi impegno a fare di questo argomento l'oggetto dello esame più minuto ed accurato, ed, occorrendo, di presentare un disegno di legge.

L'ordine del giorno dell'onor. Rogadeo andrebbe anche più in là; inviterebbe il Governo a presentare, od almeno, ad impegnarsi fino da ora a presentare un disegno di legge. Io lo prego a contentarsi di questa dichiarazione, che del resto il Governo stesso ha già fatto innanzi all'altro ramo del Parlamento spontaneamente, ed anche in seno all'Ufficio centrale del Senato.

Senatore ROGADEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROGADEO. Accolgo la dichiarazione dell'onor. ministro del Tesoro e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 19.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o d'ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite, o atti che importino responsabilità altrui, è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o d'ispezione degli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, allo scopo indicato nella disposizione precedente, è punito con la reclusione da uno a 5 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Chiunque effettua l'emissione di biglietti che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'art. 9, o rimette in circolazione biglietti che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 21.

La Banca d'Italia farà al Tesoro le anticipazioni ordinarie e straordinarie dovute dalla Banca Nazionale, dalla Banca Nazionale Toscana, dalla Banca Toscana di Credito e dalla Banca Romana. Nulla è innovato rispetto alle anticipazioni dovute al Tesoro dai Banchi di Napoli e di Sicilia. Parimente, per tutti gli Istituti, nulla è innovato nè rispetto alla tassa, nè rispetto alla proporzione della riserva metallica, relative alla circolazione dei biglietti dipendente dalle anticipazioni medesime.

(Approvato).

Art. 22.

Se alcuna delle Banche le quali ai termini dell'articolo 1° dovrebbero con la loro fusione costituire la Banca d'Italia, non accettasse le disposizioni della presente legge, potranno le altre Banche costituire la Banca d'Italia, purchè entro 6 mesi portino il capitale a 210 milioni.

Senatore DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DINI. Non dico che poche parole. A nome anche di altri colleghi ho l'onore di presentare al Senato un ordine del giorno relativo alla fusione delle Banche toscane colla Banca d'Italia, il quale ordine del giorno, spero sarà accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale. Io ritengo che quello che sono per chiedere sia già nell'intendimento del Governo e voglio sperare che lo sia anche in coloro che sovrintendono alle Banche che dovranno fondersi.

Pure una dichiarazione e un impegno formale del Governo, un voto del Senato nel senso che sto per dire, darà forza sempre maggiore al Governo stesso nell'ottenere quello che dovrà poi chiedere alle Banche e rassicurerà alquanto le popolazioni dalle loro giuste apprensioni.

L'articolo in discussione prevede il caso che la fusione delle Banche non si faccia; ma io credo che questo non sia neppure da pensarsi e la fusione debba ormai già considerarsi come un fatto compiuto.

Ora la cessazione d'Istituti potenti com'erano le Banche toscane, è certo che porterà dei disturbi negl'interessi, sia per il commercio, sia per le industrie, sia per la possidenza; ed a questi disturbi, ai pericoli che possono derivarne credo si debba fin d'ora pensare per procurare di diminuirli il più possibile. Le Banche toscane avevano degli statuti degli usi che hanno corrisposto benissimo, tanto è vero che, sebbene esse facessero maggiori facilitazioni delle altre, non hanno dato luogo ai tanti lamenti che si fanno sul conto di altri Istituti, specialmente per ciò che riguarda le immobilizzazioni.

Ora io desidererei che quelle disposizioni statutarie, quegli usi che avevano quelle Banche fossero conservati il più possibile.

Io comprendo che non tutto potrà essere conservato nel fare i nuovi statuti e nell'attuare le nuove disposizioni, ma se dei cambiamenti dovranno essere fatti nei sistemi tenuti finora chiedo che si riducano al minimo; e si procuri che il passaggio dai vecchi ai nuovi sistemi si faccia gradatamente e senza scosse.

Le Banche toscane erano immedesimate col paese, si erano adattate a' suoi usi, a' suoi bisogni; nè alla Toscana sola rendevano servizio ma anche ad altre e bene importanti regioni. Ora io credo che sia nell'interesse della nuova

Banca che sorge di immedesimarsi anch'essa col paese, ma è dovere altresì del Governo il pensarci; esso pure deve procurare che nel fare i nuovi statuti, nell'attuazione della nuova legge questo intendimento non sia dimenticato e specialmente per quei luoghi dove andranno a cessare le Banche toscane. Ed è per questo appunto che io presento l'ordine del giorno di cui ora darò lettura, sottoscritto, oltre che da me, anche da vari altri colleghi.

« Il Senato, confidando che nella compilazione dello statuto e nella fondazione della nuova Banca d'Italia il Governo vorrà adoperarsi ad allontanare i pericoli che potrebbero derivare dalla soppressione delle Banche toscane e da improvvisi mutamenti nei sistemi fin qui praticati nelle provincie ove le Banche stesse funzionano, passa all'ordine del giorno ».

Io credo che con l'accettazione di questo ordine del giorno per parte del Governo e per parte del Senato, quando venga poi fedelmente osservato, molti pericoli saranno allontanati e molte delle giuste apprensioni che ora si hanno per parte più specialmente delle popolazioni toscane, verranno naturalmente a calmarsi. Confido perciò nella sua approvazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. L'intendimento del legislatore di evitare alle provincie toscane qualunque danno che potesse derivare dalla fusione delle Banche toscane con la Banca Nazionale per costituire la Banca d'Italia è stato manifestato in molti articoli.

L'articolo il quale prescrive che si debbano stabilire sedi o succursali della Banca d'Italia dove verrebbero a cessare le sedi delle Banche toscane, la disposizione che ammette le cambiali a due firme, l'ammettere le cambiali e quattro mesi e via dicendo, sono tutte disposizioni dettate da quel concetto.

Questa intenzione del legislatore ispirerà naturalmente l'azione del Governo, il quale per parte sua farà tutto quanto è possibile per impedire che un cambiamento nelle consuetudini passa recare danno a quelle popolazioni.

Nella compilazione dello statuto si terrà conto, entro i limiti della legge, di tutto ciò che vi era di buono negli statuti nelle Banche toscane, le quali del resto avevano funzionato così bene,

che non riscossero se non elogi da ambedue i rami del Parlamento.

Non ho quindi alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno proposto dall'onor. Dini, il quale corrisponde pienamente alle intenzioni del Governo.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARSANTI, *relatore*. In nome dello intero Ufficio centrale dichiaro che si accetta ben volentieri quest'ordine del giorno; ed io son lieto che l'onore di fare questa dichiarazione sia toccato a me. Così l'onor. Rossi non potrà dire più che la Toscana abbia contro di sé nemmeno Orazio (*Ilarità, bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dai signori senatori Dini, Sonnino, Serafini Filippo, Puccioni L., Serafini B., Garzoni, Municchi e Tolomei, e che il Governo e la Commissione hanno dichiarato di accettare.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Per l'approvazione dello statuto della Banca d'Italia sarà convocata un'assemblea degli azionisti delle Banche che la compongono, possessori da tre mesi di almeno dieci azioni delle rispettive Banche.

(Approvato).

Art. 24.

La Banca d'Italia dovrà entrare in funzione non più tardi del 1° gennaio 1894.

Fino al giorno dell'entrata in funzione della Banca d'Italia, è prorogata alle tre Banche che la costituiscono la facoltà di emettere biglietti pagabili a vista ed al portatore, ed è prorogato il corso legale dei biglietti medesimi.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

La Banca Romana è posta in liquidazione. La liquidazione sarà assunta dallo Stato a datare dalla pubblicazione della presente legge.

Lo Stato delega la gestione della detta liquidazione alla Banca d'Italia, la quale dovrà assumerla alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 26.

I biglietti della Banca Romana verranno ritirati dalla circolazione dalla Banca d'Italia sostituendoli con biglietti della Banca Nazionale nel Regno, fermo sempre il limite massimo di 800 milioni stabilito dall'articolo 2.

Il Tesoro dello Stato depositerà presso la Banca d'Italia buoni del tesoro infruttiferi per 40 milioni a garanzia sussidiaria della parte scoperta della circolazione della Banca Romana.

(Approvato).

Art. 27.

I biglietti della Banca Romana che entro il 1898 non fossero presentati per il cambio, saranno prescritti e il loro ammontare sarà computato negli utili della liquidazione.

La riserva metallica della Banca Romana, sarà valutata tenendo conto dell'aggio sull'oro al corso della piazza di Roma il giorno in cui sarà pubblicata la presente legge.

Non è dovuta la tassa straordinaria di circolazione prescritta dal secondo comma dell'art. 4 della legge del 30 giugno 1891 (n. 314), sopra i biglietti emessi illegalmente dalla Banca Romana ed esistenti in circolazione dal 10 gennaio 1893 alla data della costituzione della Banca d'Italia.

(Approvato).

Art. 28.

La liquidazione sarà controllata da un commissario governativo.

L'assemblea degli azionisti della Banca Romana ha facoltà di delegare un suo rappresentante per sorvegliare la liquidazione nell'interesse dei creditori e degli azionisti.

Senatore CUCCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CUCCHI. Domanderei al Governo e all'Ufficio centrale, e più specialmente all'onorevole relatore, quale considerazione abbia avuto una petizione che venne presentata dagli im-

piegati della Banca Romana e distribuita agli onorevoli colleghi del Senato.

Chiedevano i detti impiegati che i loro diritti acquisiti colle trattenute che avevano sempre rilasciato all'amministrazione della Banca Romana venissero riconosciuti nella liquidazione della Banca medesima.

Vi fu una raccomandazione fatta dal presidente del Consiglio di amministrazione il signor duca di Ceri, quando avvenne la dedizione della Banca Romana al Governo, raccomandazione che venne accettata, ed era giustizia il farlo.

Questi impiegati mi pare che abbiano gli stessi diritti che hanno tutti gli altri impiegati delle due Banche toscane che si fondono con la Banca Nazionale, e tutti i diritti che hanno gli impiegati stessi dello Stato, visto che il Governo è succeduto alla cessata Banca Romana.

Chiedo quindi spiegazioni e dichiarazioni rassicuranti in proposito.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARSANTI, *relatore*. Io mi riserbava in nome dell'Ufficio centrale di parlare di questa e delle altre petizioni al momento nel quale fosse finita la discussione della legge.

Ma poichè l'onor. Cucchi ha richiamato la nostra attenzione su questa petizione, dirò che sarebbe intenzione dell'Ufficio centrale di proporre che questa venisse rinviata ai due Ministeri di agricoltura e del Tesoro, all'effetto che prendendola in considerazione ne tenessero quel conto che si merita nel compiere la liquidazione della quale lo Stato si è incaricato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Il Ministero non ha alcuna difficoltà di accettare il rinvio della petizione quale è proposto dall'onorevole relatore.

Come dissi già nell'altro ramo del Parlamento il Governo non ha alcuna difficoltà di adoperarsi entro i limiti della giustizia perchè le ragioni degli impiegati della Banca Romana, che abbiano adempiuto regolarmente il loro dovere, siano tenute nel debito conto dall'Istituto che succede alla Banca stessa.

PRESIDENTE. Vuol avere la cortesia di indicare il numero di questa petizione?

Senatore BARSANTI. Veramente questa petizione non era tra quelle comunicate all'Ufficio centrale: è stata fatta circolare stampata.

PRESIDENTE. Se non è stata presentata regolarmente e non ha gli estremi richiesti dal regolamento, il Senato non ha luogo a deliberare in proposito.

Senatore CUCCHI. Visto che questa petizione, come asseriscono l'onorevole nostro presidente e l'onorevole relatore, non ha i caratteri legali per poter essere discussa in Parlamento, cosa che io ignoravo, avrei potuto presentare un ordine del giorno appunto quando ho chiesto la parola su questo articolo 28 che parla della liquidazione della Banca Romana, ma ormai mi astengo dal presentarlo, ed accetto invece le dichiarazioni formali che ha fatto l'onorevole presidente del Consiglio, sicuro che egli, insieme al ministro del Tesoro e a quello di agricoltura, industria e commercio procederà secondo equità e giustizia di fronte agli impiegati della Banca Romana.

PRESIDENTE. Sta bene; così siamo d'accordo tutti.

Allora si riserva il signor relatore di riferire per ultimo sulle petizioni.

Ora pongo ai voti l'art. 28.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

La Banca d'Italia pagherà ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca Romana per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.

Se tutta la somma così prelevata non occorresse per coprire le perdite della liquidazione della Banca Romana, il soprappiù sarà portato in aumento del fondo di riserva della Banca d'Italia.

Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovrà fare per la liquidazione della Banca Romana frutteranno un interesse corrispondente alla metà del saggio dello sconto.

(Approvato).

Passeremo all'art. 30, che leggo:

Art. 30.

La Banca d'Italia inizierà e proseguirà a sue spese tutte le azioni di responsabilità contro i funzionari e amministratori della Banca Romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima; e dovrà farlo sempre che l'Avvocatura generale erariale lo riconosca opportuno.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. In uno dei passati giorni, il collega Lampertico, terminando il suo discorso nella discussione generale, faceva voti che la facoltà attribuita, ed il dovere imposto alla Banca d'Italia di promuovere azioni di responsabilità contro i rappresentanti della cessata Banca Romana, e contro i terzi, non diventassero strumento di vessazioni o di oppressioni. Il giustissimo suo voto, pur troppo, trova un certo fondamento nella forma di questo articolo. Essa è prima di tutto incerta. La Banca d'Italia potrà senza autorizzazione, ed a sue spese, iniziare tali specie di cause; ovvero dovrà sempre avere, per iniziarle il voto dell'avvocatura generale? e sarà obbligata ad iniziarle, quando di sua spontanea volontà non le abbia iniziate, *sempre che l'avvocatura generale erariale lo creda opportuno?*

Il Governo sarà quindi responsabile, di tutte le cause di responsabilità che verranno iniziate, o di quelle soltanto che l'avvocatura generale erariale avrà ordinate? E con quale criterio saranno ordinate?

Pur troppo, a mio modo di vedere, la formula dell'articolo 30, « dovrà farlo sempre che l'avvocatura generale erariale lo riconosca opportuno », non è certamente felice, e non tornerà inutile chiarirne il significato e la portata.

Non si inizia una causa per sola ragione di opportunità; ma quando con un ragionevole fondamento giuridico concorre quel tanto di convenienza dal quale deve essere regolato ogni negozio civile.

Resta quindi ben inteso che questa frase si deve intendere nel senso che le cause debbano essere iniziate quando la causa abbia sufficiente fondamento giuridico e siavi ragionevole convenienza di iniziarla.

Questa è la sola interpretazione che può darsi all'art. 30, e spero che il Governo vorrà, con le sue dichiarazioni, aggiungere autorità alle mie dichiarazioni.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Io sono lietissimo di poter dare le spiegazioni, che opportunamente il senatore Costa richiede.

Il concetto dell'articolo 30 è d'imporre alla Banca d'Italia due oneri, il primo è d'iniziare o proseguire tutte le azioni di responsabilità, ma a spese sue, non a spese della liquidazione.

Secondo, d'iniziare o proseguire azioni di responsabilità, pur quando essa non lo volesse, semprechè v'intervenga il parere della avvocatura generale erariale.

Ora, a scongiurare il pericolo di giudizi vessatori, od ingiusti, oltrechè l'interesse proprio della Banca d'Italia, non pare al senatore Costa opportuno il freno messo, che cioè tutto sia fatto a spese proprie della Banca d'Italia?

Ed il secondo freno vuolsi ravvisare nell'articolo 28 già votato, nel quale è detto: la liquidazione sarà controllata da un commissario governativo.

Il Governo, che si è addossato questa responsabilità, ha sempre un funzionario con lo scopo di vigilare l'andamento della liquidazione; dunque il Governo è giorno per giorno edotto, fra l'altro, delle liti, che per responsabilità dovrà o potrà la Banca d'Italia iniziare e proseguire.

Dunque resta bene inteso che il freno ai giudizi vessatori, ai giudizi senza fondamento, sta nell'obbligo imposto alla Banca di pagar tutto a sue spese.

L'altro dubbio che muoveva l'onorevole senatore Costa era questo: che cosa s'intenda con l'ultimo comma.

S'intende questo: che potrebbe la Banca d'Italia trascurare di esercitare le azioni di responsabilità, e così nuocere alla liquidazione, quella tale liquidazione assunta dallo Stato. Onde si è detto: qualunque trascuranza, qualunque vostro malvolere deve infrangersi, quando l'avvocatura generale erariale riconoscerà opportuno il giudizio, che allora si dovrà fare a qualunque costo.

Quindi è una seconda garanzia per la liquidazione nel caso in cui, dietro il parere della avvocatura generale erariale, questo giudizio venga ad essere iniziato.

Detto questo, che mi pare debba soddisfare l'onorevole Costa, poichè io concordo nell'interpretazione da lui data, mi permetto di dissentire da lui sull'ultima parte.

Egli dice che avrebbe dovuto più utilmente esprimersi il concetto che, cioè, la Banca d'Italia dovesse iniziare e proseguire azioni di responsabilità, semprechè l'avvocatura generale erariale ne riconoscesse il fondamento di giustizia. Ma l'opportunità dice qualche cosa di più; include questo concetto, perchè quando l'avvocatura generale erariale avesse riconosciuta la necessità, il buon fondamento per intentare una azione di responsabilità e colui che dovrebbe subirlo non avesse nulla, evidentemente l'azione avrebbe tutto il suo fondamento giuridico, ma non vi sarebbe opportunità di farlo. Dunque il concetto dell'opportunità include in sè medesimo il buon fondamento di giustizia, e del resto, sempre che si parla dell'avvocatura generale erariale, non si può trasandare dal pensare al concetto che quest'avvocatura deve, come sempre, guardare come a primo elemento il fondamento giuridico, che abbia una lite da iniziare o proseguire.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. L'onorevole ministro del Tesoro ha supposto nell'ultima parte del suo discorso un dissenso che non esiste.

Io ho unicamente osservato che la frase della legge: « semprechè l'Avvocatura erariale lo riconosca opportuno », poteva esser più precisa di quello che è. Ma io voglio rendere anche più manifesto che non ho inteso dissentire dalle idee del ministro, ma unicamente provocare le sue dichiarazioni, aggiungendo che a mio modo di vedere, vi è un'ulteriore guarentigia all'equanime esercizio dell'azione di responsabilità, e che spero non verrà dal Governo trascurata. Ed è il diritto che io credo abbia di associarsi alla Banca d'Italia in tutte le cause promosse per la liquidazione della Banca Romana e per la responsabilità de' suoi amministratori, per fare prevalere e difendere quello che il Governo crederà per mezzo de' suoi consulenti e difensori, quello che reputerà il buon diritto.

Io credo che questo diritto d'associarsi alla Banca d'Italia nelle suddette cause non possa essere messo in dubbio; ma non credo opportuno ch'esso venga solamente affermato.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Io non aveva risposto a quest'ultima parte, perchè non poteva rispondere a ciò che non era stato detto. Sono lieto anche in questo di assentire perfettamente al concetto del senatore Costa. Siccome la liquidazione è assunta dal Governo e l'Istituto non è se non un gestore, il Governo, evidentemente interessato principale, ha benissimo il diritto d'intervenire, diritto che si trasforma in dovere, quando i suoi consulenti legali lo mettono per quella via.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 30.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

Nel periodo che decorrerà dalla pubblicazione della presente legge alla sua attuazione, la Banca Nazionale nel Regno sostituirà la Banca d'Italia nella liquidazione della Banca Romana.

A partire dal giorno 10 gennaio 1893 e sino alla attuazione della presente legge i biglietti della Banca Romana giacenti nelle Casse della Banca Nazionale del Regno saranno dedotti dalla circolazione propria della Banca Nazionale nei rapporti tanto della tassa e del limite della circolazione, quanto del limite della riserva metallica.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 31.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora do lettura delle petizioni pervenute al Senato e che si riferiscono a questo progetto di legge:

N. 22. La Giunta municipale di Mercato San Severino fa istanza perchè nel progetto di legge sul riordinamento bancario vengano mantenuti agli attuali Istituti di emissione i loro rispettivi diritti.

N. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 84, 96, 97. I consigli comunali di Acerra, Teano, Sannicandro, Piedimonte d'Alife, Caiazzo, Cassino, Santamaria Capua Vetere, Sora, Cerreto

Sannita, Aversa, Cosenza, Mercato S. Severino, Alvito, Sanfelice, Formica, Casalnuovo Monterotaro, Arienzo, Custi. Casapulla, S. Ambrógio sul Garigliano, Maddaloni, Castracchio, S. Nicola La Strada, Macerati Marcianise e Bari fanno istanza perchè nel progetto di legge sul riordinamento bancario vengano mantenute incolumi le attuali condizioni del Banco di Napoli.

N. 24, 39, 66, 68, 85. Le Deputazioni provinciali di Reggio Calabria, Basilicata, Bari, Abruzzo Citeriore e Salerno fanno istanza identica alla precedente.

N. 26, 37. Le Camere di commercio ed arti di Chieti ed Avellino fanno istanza identica alla precedente.

N. 70, 98. Il presidente del Consiglio d'Amministrazione della Banca di Casalnuovo Monterotaro e il presidente del Monte per gli amputati nell'ospedale dei Pellegrini di Napoli fanno identica istanza.

N. 23. Il presidente del Circolo cattolico per gli interessi di Napoli a nome del circolo stesso, fa istanza identica alla precedente.

N. 35, 36. La Camera di commercio ed arti ed il Consiglio agrario circondariale di Siracusa fanno istanza perchè nel progetto di legge sul riordinamento bancario sia mantenuta al Banco di Sicilia la facoltà dell'emissione nelle proporzioni e con i diritti e le garanzie che saranno stabilite per gli altri Istituti di emissione.

Invito l'onorevole relatore a volere riferire sulle petizioni testè accennate.

Senatore BARSANTI, *relatore*. La Commissione per tutte queste petizioni propone l'ordine del giorno puro e semplice; imperocchè esse non mirano ad altro che a raccomandare le domande fatte dai Banchi di Napoli e di Sicilia, domande che hanno trovato il loro esaudimento nella legge testè discussa.

PRESIDENTE. Su queste petizioni l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Lo pongo ai voti, chi l'approva si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per alzata e seduta (*Rumori*).

PRESIDENTE. Un momento. Dopo di che sarà esaurito per oggi l'ordine del giorno. Nella seduta di domani vi sarà lo svolgimento di

una interpellanza del signor senatore Mariotti al presidente del Consiglio (*Viva ilarità*).

Senatore MARIOTTI. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno, il senatore Mariotti.

Senatore MARIOTTI. Con molta parsimonia userò della facoltà concessami dal presidente; perchè conosco bene, per lunga esperienza, le impazienze parlamentari; alle quali, per verità, partecipo anch'io.

Ma l'interpellanza a domani si renderebbe vana, anzi, per così dire, diventerebbe un'interpellanza clandestina.

Perciò penso ai casi miei, e pensando ai casi miei, penso alla ragione che mi ha mosso a fare l'interpellanza, la quale era una domanda di così evidente urgenza, di così chiara necessità da non richiedere, in chi la faceva, nè lungo discorso, nè splendore di ingegno e di dottrina economica. Chi è infermo di febbre ardente poco si cura delle discussioni de' medici, ma chiede chinino possente che la tronchi o la diminuisca, o almeno che sia valevole a impedire la perniciosa.

Ciò chiede l'Italia al suo Governo...

PRESIDENTE. Onor. Mariotti, permetta che le ricordi che Ella parla sull'ordine del giorno.

Senatore MARIOTTI... Ieri l'altro il ministro del Tesoro disse: son pronti i rimedi; e con ciò volle rispondere anticipatamente alla mia interpellanza; ed io lo ringrazio.

Non domando al ministro quali sono questi rimedi.

Se prudenza di Stato fece tacer lui, prudenza di Stato non fa parlare me. Ma io domando all'onorevole ministro: i pronti rimedi saranno dati rapidamente?

Badi, signor ministro, che questa domanda, che io fo, è il compendio di milioni di domande, che si fanno da milioni d'Italiani in ogni parte d'Italia.

Io non credo che qualsivoglia provvedimento del Governo riesca efficace a far cessare tutto il male, perchè questo deriva da molte cagioni, alcune delle quali non dipendono dalla volontà nostra, ma dall'altrui, e forse dall'altrui mala volontà...

PRESIDENTE. Venga all'ordine del giorno, onorevole Mariotti.

Senatore MARIOTTI... Ma io domando all'ono-

revole ministro che mi voglia dire e ripetere, con dichiarazioni più esplicite ancora, se i rimedi saranno manifesti presto ed effettuati rapidamente; perchè quanto più rapidi saranno, tanto più gli Italiani si sentiranno alleggeriti dai mali che li travagliano e li affliggono.

Se l'onor. ministro - e il Senato sarà contento di ciò, perchè il Senato vive della vita della nazione, - se il signor ministro mi dà una risposta che sia soddisfacente, ritirerò la mia interpellanza, e gli Italiani saranno contenti della sua risposta.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Confermando le dichiarazioni fatte nella discussione generale del disegno di legge, e servendomi di un paragone bancario, rispondo così all'onorevole senatore Mariotti: traggio una cambiale a brevissima e rapidissima scadenza relativamente ai provvedimenti intesi a riparare alla deficienza degli spezzati d'argento, salva restando qualunque questione di ordine radicale, permanente ed organico.

Senatore MARIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARIOTTI. Ringrazio l'onor. ministro della sua risposta e ritiro l'interpellanza presentata.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli senatori di far silenzio.

Ritirata l'interpellanza dell'onor. Mariotti ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Compio il gradito incarico affidatomi dalla benevolenza di alcuni onorevoli colleghi di proporre al Senato un voto di plauso, di ringraziamento e di riconoscenza al nostro illustre presidente, il quale con illimitata devozione al bene del nostro paese, con sacrificio suo personale diresse questa importantissima discussione, la quale resterà memoranda negli atti del Senato (*Bravo, benissimo, applausi*).

PRESIDENTE (*alzandosi in piedi*). Ringrazio il signor senatore Cavalletto e ringrazio il Senato per la sua benevolenza.

So che io ho appena fatto il mio dovere, ispirandomi all'esempio di voi tutti, i quali avete posposto ogni disagio al pensiero di rendere un servizio al Re ed alla patria.

(*Benissimo. Bravo*).

Io propongo di finire le nostre sedute al grido di: Viva il Re!

(Grida unanimi di viva il Re. Applausi anche dalle tribune).

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale e prego i signori senatori di venire alle urne a mano a mano che sono chiamati.

Prego il signor senatore, segretario, Verga C. di fare l'appello nominale.

(Il signor senatore, segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Riordinamento degli istituti di emissione.

Votanti	159
Favorevoli	100
Contrari	57
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Per la prossima seduta pubblica, i signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 pom.).